



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0028497 del 26/11/2012

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
Trasmissione via pec a:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Taranto: 31-10-2012

Ns. Rif.: DIR.203

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicata sulla G.U. n° 195 del 23 agosto 2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.P.A. ubicato nel comune di Taranto.

Con la presente si trasmette, in allegato, il documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 31_10_2012).

Restiamo a Vs disposizione per quanto eventualmente necessario e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns distinti saluti.

ILVA S.P.A.
Stabilimento di Taranto
(Il Direttore)
Ing. Adolfo Buffo

Allegato: DAP ILVA Taranto TA 31_10_2012



Perrone Raffaele

Da: ecologiailva.taranto [ecologiailva.taranto@rivapec.com]
Inviato: giovedì 22 novembre 2012 13.53
A: aia@pec.minambiente.it
Oggetto: Nota ILVA DIR.203 e DAP 31-10-2012
Allegati: Nota ILVA_DIR_203_2012.pdf; DAP ILVA Taranto TA 31_10_12.pdf

Priorità: Alta

In allegato quanto in oggetto.
Cordiali saluti,

Il Referente Controlli AIA
Ing. Alessandro Labile
Ufficio Ecologia
ILVA S.P.A. - Stabilimento di Taranto
Via Appia km. 648 - 74100 Taranto (TA)
Tel.: 099/4814735
Fax: 099/4814160
e-mail: sae.taranto@rivagroup.com



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

**GESTORE
COMUNE SEDE IMPIANTO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO
DATA DI EMISSIONE DAP
NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**ILVA S.P.A.
TARANTO**

31/10/2012
140

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	118
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	136
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	139
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma).	140

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	ILVA S.p.A.
Sede legale	Viale Certosa, 249 – 20151 MILANO
Sede operativa	S.S. Appia, Km 648 – 74123 TARANTO
Denominazione impianto	Stabilimento ILVA di Taranto
Tipo di impianto	Stabilimento siderurgico a ciclo integrale esistente, prima autorizzazione
Codice e attività IPPC	1.3 (produzione coke metallurgico) – 2.1 (produzione agglomerato) – 2.2 (produzione di ghisa ed acciaio) – 2.3a (produzione laminati piani a caldo) – 2.3c (zincatura a caldo) – 3.1 (produzione calce) – 5.4 (esercizio discariche) - 6.7 (rivestimento tubi e lamiere)
Gestore	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Referente controlli AIA	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Alessandro Labile, fax 099-4814160. tel. 099-4814735, alessandro.labile@rivagroup.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI / NO</i> SI
Sistema di gestione ambientale	<i>SI / NO (Estremi e durata)</i> SI Certificazione ISO 14001 n. IGQ A2E06 scadenza 30.04.2013, OHSAS 18001 n. IGQ S2I01 scadenza 30.09.2014 <i>(solo se disponibile)</i> 11.708 al 31.12.2011
Numero di addetti	DVA-DEC-2011-0000450
Decreto di AIA	04.08.2011
Data di emissione del decreto	23.08.2011
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	195
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	6
Durata dell'AIA (in anni)	

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	23/08/13	Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA	DEC (art. 1, co.2 – pg. 14)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011 La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che l'utilizzo delle acque reflue affinate dovrà avvenire "a seguito di accordi con la Regione Puglia nei quali dovranno trovare adeguata considerazione tutte le ragioni rappresentate dall'ILVA, compresa la questione relativa alla realizzazione delle tubature di adduzione) e, soprattutto, "compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo" (così da salvaguardare le necessità tecniche di un approvvigionamento idrico idoneo al processo produttivo)." L'accordo con la Regione Puglia non è stato ancora formalizzato.
T2	23/02/12	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed	DEC (art. 4, co. 1 – pg. 15)	SI	Piano trasmesso con nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012 – La pubblicizzazione alle autorità dei dati rilevati avverrà tramite il report annuale di cui al par. 9.4 del PMC. Per la consultazione in remoto dei dati si rimanda a chiarimenti con ISPRA. Sono state attuate le modalità di monitoraggio previste dalle autorizzazioni precedenti e sono state attivate le comunicazioni previste nel PMC

		attività necessarie per la piena attuazione del piano di monitoraggio e controllo, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere			relativamente ai controlli (vedasi note ILVA di cui all'elenco in sez. Documenti Emessi dal Gestore).
T3	23/02/17	Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della citata scadenza	DEC (art. 5, co. 2 – pg. 17)	SI al verificarsi	
T4	01/09/11	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008 l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli	DEC (art. 9, co. 1 – pg. 18)	SI	Comunicazione effettuata con nota ILVA prot. DIR/79 del 31.08.2011 con la quale è stato trasmesso l'originale della quietanza del versamento della tariffa relativa ai controlli.
T5	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di	PIC (9.2.1 – pg. 825) (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Documento trasmesso in Allegato 1 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. Inviata nota ILVA prot. DIR/133 del 23.08.2012 con la quale si comunica che da settembre 2012 la frequenza dei campionamenti è settimanale, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2012-0017812 del 23.07.2012, e che i primi dati saranno comunicati dopo sei mesi dall'inizio del campionamento settimanale.

		esercizio della Cokeria”			
T6	23/08/12	Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per la “Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della Cokeria e negli altri impianti a caldo dello stabilimento siderurgico”. Gli inquinanti dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi, con la produzione annuale della stima/misura delle emissioni diffuse e fuggitive massive per tipologia di inquinante specificando metrologia e fattori di emissione utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.	PMC (3.1 – pg. 11) (3.2 – pg. 15)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. <i>La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: “...il progetto per la valutazione delle emissioni “fuggitive” della cokeria, contenenti polveri, IPA e benzene, è dettato dal P.M.C. senza circoscriverlo alle sole emissioni fuggitive “visibili” (coma da parere istruttorio, paragrafo 9.2.1, pag. 825), nonché estendendolo anche alle emissioni dagli altri impianti a caldo. Ciò determina, a detta della ricorrente, l’applicazione di diverse metodologie di monitoraggio (cfr. doc. 49 citato, pag. 8, ove si fa riferimento all’apposito method 303 dell’EPA). Ad avviso del Collegio, risulta sussistente l’eventuale difficoltà applicativa (non smentita), per cui l’omesso riferimento alle emissioni fuggitive “visibili” non può ascriversi a mero errore materiale ma comporta l’illegittimità della prescrizione dissonante. ... Tutte le censurate prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo vanno quindi ritenute illegittime.”</i>
T7	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per la “Installazione di un sistema di controllo dell’efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell’impianto di agglomerazione”	PIC (9.2.1 – pg. 825) PMC (3.1 – pg. 12)	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
T8	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per la “Identificazione e definizione, per ciascuna fase di	PIC (9.2.1 – pg. 825) PMC (3.1 – pg. 12)	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.

		processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile”			
T9	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l’installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all’interno dell’impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, secondo le indicazioni dettagliate nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
T10	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l’installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all’interno dell’impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo. Lo studio di fattibilità deve contenere riferimenti prestazionali relativamente: all’analisi delle immagini; all’individuazione oggettiva dei fenomeni significativi; alla quantificazione della durata degli eventi significativi; all’emissione di	PMC (3.1 – pg. 12)	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.

		avvisi; al conteggio delle frequenze di accadimento anche al fine di valutare i trend di miglioramento; una semplice elaborazione delle informazioni per l'immediata e proficua consultazione da parte dei preposti al controllo. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo.			
T11	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-realizzazione interventi di adeguamento alle MTD da conseguire entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
T12	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce e idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stato presentato dal Gestore un elaborato tecnico all'interno del quale sono state descritte le strumentazioni installate per la misura dei parametri portata e CO. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T13	23/08/12	Presentare uno studio di fattibilità per	PIC	SI	Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stato presentato dal

		la misura della temperatura di combustione in torcia. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto	(9.2.1 – pg. 825)		Gestore un elaborato tecnico all'interno del quale è stata descritta la scelta di utilizzare, in alternativa alla misura della temperatura di combustione in torcia, il procedimento di cui al punto L della nota ISPRA n. 001872 del 1.06.2011. In funzione di ciò si è scelto di procedere alla sostituzione di alcuni misuratori di portata gas entro il 31.12.2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T14	23/08/12	Il Gestore, al fine di monitorare l'efficacia di distruzione dei gas adottati alle torce dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione in torcia. Il Gestore, in alternativa a detto studio, potrà presentare modalità di monitoraggio delle quantità e qualità dei gas inviati in torcia che prevedano l'installazione di idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce nonché sistemi di misura del flusso dei gas medesimi; sulla base dei dati rilevati strumentalmente (flusso e caratteristiche dei gas) il Gestore definirà le condizioni operative della torcia che confrontate con le condizioni di progetto assicurino l'efficacia di distruzione dei gas.	PMC (3.1 – pg. 12)	SI	Vedasi elaborato tecnico di cui alle prescrizione T12 e prescrizione T13. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T15	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, uno studio di fattibilità relativo all'installazione di	PIC (9.2.1.1 – pg. 826) PMC	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.

		idonei sistemi di videoregistrazione per il monitoraggio delle emissioni diffuse, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie e le torri di spegnimento; tali sistemi devono consentire altresì una verifica delle tempistiche di sfornamento e delle perdite dalle varie parti dell'impianto. Le registrazioni video dovranno essere rese disponibili in tempo reale agli Enti di controllo e dovranno essere opportunamente archiviate al fine di verificare le prestazioni degli impianti in ordine alle emissioni visibili. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo	(3.2 – pg. 15)		
T16	23/08/12	Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV. La documentazione dovrà essere sottoposta all'esame di ISPRA ed ARPA Puglia anche attraverso stati di avanzamento intermedi.	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)		Vedasi nota ILVA prot. DIR/92 del 13/06/2012. Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
T17	23/08/12	Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la	PMC (3.2 – pg. 15)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011 La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: “Ancora con

		caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV e dei metalli. La documentazione dovrà essere sottoposta all'esame di ISPRA ed ARPA Puglia anche attraverso stati di avanzamento intermedi.			<i>riferimento ad attività di progettazione per la cokeria, relativa alla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, sussiste il denunciato contrasto, di cui alla lettera f) del ricorso, tra il parere (pag. 826), che prescrive entro 12 mesi la progettazione ed effettuazione della "caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV", rispetto al P.M.C. (pag. 15), che estende la caratterizzazione alla componente metalli.....Tutte le censurate prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo vanno quindi ritenute illegittime.</i>
T18	31/12/12	Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonchè presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto [Cokeria]	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833) PMC (3.2.4 – pg. 21)		Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stata presentata dal Gestore una nota tecnica descrittiva delle strumentazioni installate per la misura dei parametri portata e CO e della scelta per la misura della temperatura di combustione in torcia. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T19	31/12/12	Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonchè presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento	PMC (3.2.4 – pg. 21)		Vedasi nota alla prescrizione T18. Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stata presentata dal Gestore una nota tecnica all'interno della quale è stata descritta la scelta di utilizzare, in alternativa alla misura della temperatura di combustione in torcia, il procedimento di cui al punto L della nota ISPRA n. 001872 del 1.06.2011. In funzione di ciò si è scelto di procedere alla sostituzione di alcuni misuratori di portata gas entro il 31.12.2012. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e

		utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1.			scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T20	23/08/12	Al fine di contenere le emissioni fuggitive prodotte dall'impianto di trattamento gas coke, il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione di perdite e alla riparazione (Leak Detection and Repair – LDAR)	PMC (3.1 – pg. 13) (3.2.4 – pg. 21)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011 La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: “6.2.4- <i>Da ultimo, sono sottoposte a censure (lett. v) del ricorso) le prescrizioni del P.M.C., relative all’obbligo di:</i> <i>c) manutenzione periodica degli impianti di trattamento gas coke finalizzata all’individuazione di perdite e alla riparazione (LDAR) (paragrafo 3.2.4 pag. 13 e 21 P.M.C.);....</i> <i>La considerazione di cui sopra può essere riproposta per i casi in cui le prescrizioni riportate, poiché inserite dal P.M.C. e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi illegittime per non essere state valutate dalla Commissione AIA-IPPC.”</i>
T21	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto [Altoforno]	PIC (9.2.1.3.3 – pg. 848)		Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stata presentata dal Gestore una nota tecnica descrittiva delle strumentazioni installate per la misura dei parametri portata e CO e della scelta per la misura della temperatura di combustione in torcia. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T22	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio	PMC		Vedasi nota alla prescrizione T21. Con nota ILVA prot. DIR/67

		dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1 [Altoforno]	(3.4.5 – pg. 37)		del 30.04.2012 è stata presentata dal Gestore una nota tecnica all'interno della quale è stata descritta la scelta di utilizzare, in alternativa alla misura della temperatura di combustione in torcia, il procedimento di cui al punto L della nota ISPRA n. 001872 del 1.06.2011. In funzione di ciò si è scelto di procedere alla sostituzione di alcuni misuratori di portata gas entro il 31.12.2012. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T23	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto [Acciaieria]	PIC (9.2.1.4.5 – pg. 865)		Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stata presentata dal Gestore una nota tecnica descrittiva delle strumentazioni installate per la misura dei parametri portata e CO e della scelta per la misura della temperatura di combustione in torcia. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell'elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T24	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei	PMC (3.5.5 – pg. 48)		Vedasi nota alla prescrizione T23. Con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012 è stata presentata dal Gestore una nota tecnica all'interno della quale è stata descritta la scelta di utilizzare, in alternativa alla misura della temperatura di combustione in torcia,

		parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1 [Acciaieria]			il procedimento di cui al punto L della nota ISPRA n. 001872 del 1.06.2011. In funzione di ciò si è scelto di procedere alla sostituzione di alcuni misuratori di portata gas entro il 31.12.2012. Con nota prot. DVA-2012-0017992 del 25.07.2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si approva il crono programma di attuazione previsto dal Gestore, consentendo che tutte le strumentazioni idonee alla completa e scrupolosa attuazione della prescrizione possano avvenire entro la data ultima del 31 dicembre 2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alle prescrizioni T12-T13-T14 che rappresenta la versione modificata e integrata dell’elaborato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
T25	23/02/12	Entro sei mesi dal rilascio dell’AIA, il Gestore produrrà un cronoprogramma per l’attuazione delle prescrizioni di cui al par. 9.2.1.11 – pgg. 903 e 904	PIC (9.2.1.11 – pg. 904)	SI	Documento trasmesso in Allegato 2 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012
T26	23/02/12	Il Gestore dovrà predisporre, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell’AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo	PIC (9.3.1 – pg. 920) PMC (4 – pg. 95)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: <i>“Negli stessi termini del previo accordo con la Regione e della compatibilità con le esigenze di utilizzo si esprime la prescrizione del punto 9.3.1 del parere istruttorio (che onera ILVA di predisporre uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario)”</i> L’accordo con la Regione Puglia non è stato ancora formalizzato. Vedi T1.
T27	23/08/12	Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità, da presentarsi entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, finalizzato all’abbattimento del parametro “Selenio”, a piè d’impianto, anche attraverso impianto	PIC (9.4.3.2 – pg. 926)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: “la messa in funzione di un impianto sperimentale pilota, per l’abbattimento del selenio a piè dell’impianto di trattamento biologico delle

		sperimentale pilota			acque, si configura come una prescrizione priva di concreti elementi di dettaglio e disgiunta dalla più puntuale analisi del fenomeno e della situazione già realizzatasi, così da doversi ritenere anch'essa affetta dal denunciato profilo di eccesso di potere per illogicità.”
T28	23/08/12	Si prescrive uno studio di fattibilità per l'intercettazione delle acque di dilavamento e i loro trattamenti, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)		In corso. Facendo seguito alla nota ILVA prot. DIR/131 del 23/08/2012 con cui era stata chiesta una proroga di 60 gg. per intervenute necessità di approfondimento, in data 23/10/2012 con nota ILVA prot. DIR/200 è stato trasmesso lo studio di fattibilità.
T29	23/08/12	Si prescrive uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)		In corso. Facendo seguito alla nota ILVA prot. DIR/131 del 23/08/2012 con cui era stata chiesta una proroga di 60 gg. per intervenute necessità di approfondimento, in data 23/10/2012 con nota ILVA prot. DIR/200 è stato trasmesso lo studio di fattibilità.
T30	23/08/13	Effettuare alcuni rilievi fonometrici, in conformità con quanto previsto dal D.M. del 16/3/98, in prossimità delle aree e dei singoli ricettori, con la dovuta caratterizzazione e localizzazione degli stessi e l'indicazione dei ricettori sensibili. Nei punti di maggior criticità, anche nei casi in cui questa è dovuta alla concorsualità di altre sorgenti o alla variabilità del rumore prodotto dall'attività lavorativa nel suo insieme, effettuare rilievi a lungo termine con TM di almeno 24 ore. Porre a confronto sia graficamente sia in formato tabellare il Leq A d,n) e L90 (d,n) delle misure a lungo termine; ciò	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)		In corso.

		al fine di poter valutare l'applicabilità del percentile L90			
T31	23/08/13	Fornire gli spettri dei minimi degli impianti, per i punti di misura delle macrosorgenti, in lineare allo scopo di evidenziare la potenziale presenza di toni puri che possono condurre ad una differente valutazione dei livelli sonori misurati	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)		
T32	23/08/13	Integrare i dati fonometrici rilevati al perimetro dello stabilimento con altri dati in prossimità dei ricettori mediante modello di simulazione opportunamente tarato sui rilievi strumentali in prossimità degli stessi	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)		In corso.
T33	23/08/13	Fornire un confronto tra i valori di Leq (A) e L90 misurati e simulati con le modalità sopra esposte, con i limiti di emissione previsti nella tab. B del DPCM 14.11.97	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)		In corso.
T34	23/08/13	Fornire, nel caso di superamento dei valori limite di emissione di cui alla Tab. B del DPCM 14/11/1997 un piano degli interventi di rientro dovuto, nonché i tempi e le priorità di attuazione	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)		In corso.
T35	23/08/13	Fornire l'emissione spettrale della componente accelerometrica ai fini dell'individuazione, per via strutturale, delle vibrazioni a media e alta frequenza generate da attività e impianti significativi, in particolare in contrada Feliciolla Statte e al quartiere Tamburi Taranto	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)		In corso.
T36	23/08/13	Presentare lo studio di cui ai punti ad T29 a T34, entro 24 mesi dal rilascio	PIC (9.5.1 – pg.		In corso.

		dell'AIA all'autorità di controllo, all'ARPA Puglia ed ai comuni su cui insiste l'impianto, al fine di valutare eventuali interventi mitigativi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, da definire nei piani di zonizzazione o a modifica della presente autorizzazione	942) PMC (6 – pg. 148)		
T37	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per la sostituzione e l'eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T38	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per la sostituzione e l'eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie presenti nello stabilimento	PMC (5.2.4.3 – pg. 135)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: “...l'ILVA precisa (lett.s) del ricorso) che non può essere tenuta per tutte a definire il cronoprogramma di smaltimento (che dipende dal loro stato e dalle necessità di intervento sulla rete ferroviaria), il quale deve essere limitato alle traversine non in uso. Il rilievo ha un preciso riscontro nel parere istruttorio, che per l'appunto si riferisce alle “traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento”(pag.954). La prescrizione generale del P.M.C. (pag.135) pone quindi un onere maggiore non giustificato, in contrasto col parere istruttorio.”
T39	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito delle traversine alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 135)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.

		di rifiuti			
T40	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare una relazione che contenga la quantificazione e qualificazione delle traversine ferroviarie smaltite e di quelle recuperate con l'indicazione della destinazione finale dei rifiuti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 135)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T41	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito degli pneumatici alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T42	23/02/12	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni	PIC (13 – pg. 973) PMC (1 – pg. 9)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T43	23/02/12	Il Gestore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, ad ISPRA e ad ARPA Puglia per approvazione, un programma di monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e combustibili utilizzati, nonché di controllo di consumi e produzione di energia.	PMC (2 – pg. 10)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: “6.2.4- <i>Da ultimo, sono sottoposte a censure (lett. v) del ricorso) le prescrizioni del P.M.C., relative all'obbligo di:</i> <i>a) monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e dei combustibili (paragrafo 2, pagina 10 P.M.C.);</i>

					<i>La considerazione di cui sopra può essere riproposta per i casi in cui le prescrizioni riportate, poiché inserite dal P.M.C. e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi illegittime per non essere state valutate dalla Commissione AIA-IPPC.”</i>
T44	23/02/12	Il Gestore dovrà presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, ad ISPRA e ad ARPA Puglia per approvazione, un programma di osservazione/sorveglianza sia visiva che strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la verifica a rotazione degli stessi, in modo da consentire il monitoraggio dell’intero parco in un periodo massimo di 24 mesi. Il programma dovrà includere anche il controllo di tutte le aree di stoccaggio di materie prime	PMC (2 – pg. 10)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: “6.2.4- <i>Da ultimo, sono sottoposte a censure (lett. v) del ricorso) le prescrizioni del P.M.C., relative all’obbligo di:</i> <i>b) sorveglianza visiva e strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, ivi comprese le aree di stoccaggio (paragrafo 2, pag. 10 P.M.C.);</i> <i>La considerazione di cui sopra può essere riproposta per i casi in cui le prescrizioni riportate, poiché inserite dal P.M.C. e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi illegittime per non essere state valutate dalla Commissione AIA-IPPC.”</i>
T45	23/08/12	Qualora il Gestore utilizzi strutture interne (laboratori) è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio dell’AIA, per l’adozione di un sistema di gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008	PMC (8 – pg. 161)	SI	
T46					
T47					
T48					
T49					
T50					
T51					

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento	DEC (art. 1, co. 1 – pg. 14)	SI	
P2		All'atto della presentazione di documentazione tecnica, piani o progetti richiesti nel parere istruttorio conclusivo, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59	DEC (art. 1, co. 4 – pg. 14)	SI	
P3		Le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.	DEC (art. 2 – pg. 15)	SI	

		334 e s.m.i. costituiscono parte integrante del presente provvedimento			
P4		Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni	DEC (art. 3, co. 1 – pg. 15)	SI	
P5		Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo	DEC (art. 3, co. 2 – pg. 15)	SI	Georeferenziazione dei punti di campionamento degli scarichi finali e parziali trasmessa con nota ILVA prot. DIR/52 del 29.03.2012. Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera completa.
P6		Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (art. 3, co. 3 – pg. 15)		Allo stato attuale non sono intervenute modifiche alla certificazione ISO 14001. Presentata richiesta di registrazione EMAS al Comitato Ecolabel con nota ILVA prot. ECO/134 del 30.12.2011.
P7		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (art. 4, co. 5 – pg. 16)	SI	
P8		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-	DEC	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.35 del 28.02.2012 (incendio)

		decies, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto	(art. 4, co. 6 – pg. 16)		trasformatore), DIR.48 del 16.03.2012 (avaria valvola di regolazione pressione). e DIR.141 del 30.08.2012 (incendio reparto produzione lamiera 2).
P9		In aggiunta agli obblighi recati dall'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC (art. 4, co. 7 – pg. 16)		Gli esiti dei monitoraggi saranno trasmessi con il report annuale di cui al par. 9.4 del PMC.
P10		Si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame	DEC (art. 5, co. 3 – pg. 17)		Vedasi la sezione "Documenti emessi dal gestore".
P11		Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 5, co. 4 – pg. 17)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR.100 del 22.06.2012 (modifiche non sostanziali).
P12		Si prescrive al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (art. 5, co. 4 – pg. 17)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR.173 del 24.09.2012 con la quale lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi.

P13		Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del 24 aprile 2008	DEC (art. 7 – pg. 18)	SI	Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2012 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/20 del 31.01.2012.
P14		Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto	DEC (art. 8, co. 2 – pg. 18)	SI	
P15		Resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti	DEC (art. 8, co. 3 – pg. 18)		Le garanzie finanziarie relative alle attività di gestione rifiuti, comprese la gestione operativa e post operativa delle discariche, sono state consegnate alla Provincia di Taranto in data 11.09.2012. Le stesse sono state determinate sulla base delle attività effettivamente svolte e dei criteri indicati nella nota ILVA prot. Dir.144/12 del 30.08.2012.. La Provincia di Taranto, con successiva nota prot. PTA/2012/0081613/P del 25.09.2012, ha comunicato di considerare le garanzie finanziarie presentate non accoglibili e non assentibili. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. DVA-2012-0026095 del 29.10.2012, ha evidenziato che i punti affrontati nella citata nota ILVA saranno oggetto di istruttoria da parte della Commissione IPPC nell'ambito della procedura di riesame del provvedimento di AIA ed ha invitato ILVA a riformulare l'istanza come richiesta di modifica delle stesse attività.
P16		Il Gestore provvederà a definire ed adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Lo stabilimento ILVA di Taranto è certificato ISO 14001:2004 e quindi dotato di SGA che contiene apposite procedure e pratiche operative finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente.
P17		In particolare, per le sezioni di impianto oggetto di intervento di adeguamento, tali pratiche dovranno essere adottate sia durante il periodo	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Vedasi prescrizione P16.

		transitorio di realizzazione degli interventi sia successivamente all'applicazione degli stessi, allo scopo di verificarne l'efficacia			
P18	23/08/12	Il Gestore effettuerà uno studio di caratterizzazione per rilevare l'eventuale emissione di PCCD/F presso le sezioni di impianto in cui ritiene tecnicamente possibile e pertinente, anche sulla base dei Bref di settore, la presenza di emissioni convogliate e/o non convogliate dei suddetti inquinanti. In particolare tale valutazione circa la possibilità e la pertinenza deve riguardare anche i seguenti punti di emissione E324 – E325 – E314 – E315 – E525 – E551 – E551/b – E551/c. L'esito della caratterizzazione dovrà essere comunicato dal gestore all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 11)		Elaborato tecnico trasmesso con nota ILVA prot. DIR/71 del 04.05.2012. Con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012 è stato trasmesso il documento di cui alla prescrizione P18 che rappresenta la risposta alle specificazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA-2012-0017814 del 23.07.2012.
P19		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dovranno fare riferimento alle condizioni normali di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno di riferimento specificati per i vari camini	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)	SI	
P20	31/12/12	Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali	PIC (9.2.1 – pg. 824)		In corso.
P21		Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto	PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: " <i>Con riguardo</i>

		caratteristico PM10/Polveri totali, salvo diversamente specificato nel presente documento			<p><i>alle misurazioni e ai monitoraggi e alla frequenza dell'adempimento, si osserva che:</i></p> <p><i>- circa la frequenza della misurazione del rapporto caratteristico PM10/polveri totali, su ogni camino sul quale è previsto il monitoraggio delle emissioni di polveri (lett. a) del ricorso), l'ulteriore inciso contenuto alla pag. 13 del P.M.C. ("salvo diversamente specificato nel presente documento"), rispetto al parere istruttorio (pag. 824: "dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il apporto caratteristico PM10/Polveri totali"), ha secondo l'Ilva l'effetto (cfr. il documento n. 49, esibito il 26/4/2012 e già citato, pag. 3) di rimandare alle frequenze di monitoraggio del PM10 di tipo mensile, trimestrale e semestrale.</i></p> <p><i>Il Collegio reputa che, effettivamente, l'inciso (per la genericità del rinvio operato) non consente una più esatta puntualizzazione dell'onere stabilito; ...</i></p> <p><i>Tutte le censurate prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo vanno quindi ritenute illegittime."</i></p>
P22	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate superiori ai 500.000 Nm ³ /h si prescrive sempre il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati	<p>PIC (9.2.1 – pg. 824)</p> <p>PMC (3.1 – pg. 13)</p>		In corso.
P23	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA	<p>PIC (9.2.1 – pg. 824)</p> <p>PMC (3.1 – pg. 13)</p>		In corso.
P24	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra	<p>PIC (9.2.1 – pg.</p>		In corso.

		100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme	824) PMC (3.1 – pg. 13)		
P25	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate inferiori a 100.000 Nm ³ /h si prevede il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)		In corso.
P26	31/12/12	Il Gestore dovrà individuare in un P&I (Process and Instrumentation) tutti gli strumenti installati sui filtri a maniche secondo le distinzioni sopra riportate e gli stessi devono rispondere ai requisiti indicati nel PMC per la strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica di conformità	PIC (9.2.1 – pg. 825) PMC (3.1 – pg. 13)		In corso.

P27		Il Gestore dovrà effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Vedasi nota ILVA prot. DIR/78 del 16.05.2012 e conseguenti attività del tavolo tecnico. Come stabilito nella riunione del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6.6.2012, ILVA ha proceduto all'installazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F entro il termine previsto (15 settimane dal 6.6.2012, ossia il 19.09.2012).
P28		Il Gestore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 44/2008 e smi, dovrà adottare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F, secondo le modalità (cronoprogramma e caratteristiche tecniche del sistema di campionamento) che saranno definite dal tavolo tecnico appositamente istituito dal MATTM	PMC (3.1 – pg. 12) (3.3.3 – pg. 29)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: <i>”Con riguardo alle misurazioni e ai monitoraggi e alla frequenza dell'adempimento, si osserva che: - l'installazione sul camino E312 di un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F (lett. d) del ricorso), posta nel P.M.C. (pag. 12), è in contrasto con il parere istruttorio (pag. 825), che si limita a sancire l'obbligo di uno studio di fattibilità;.... Tutte le censurate prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo vanno quindi ritenute illegittime.”</i>
P29	annuale	Il Gestore dovrà inviare annualmente la documentazione che attesti il funzionamento delle torce all'interno del campo di utilizzo indicato dal costruttore e in condizioni di emergenza e sicurezza	PMC (3.1 – pg. 12)		Documentazione che sarà prodotta all'interno del report annuale previsto al par. 9.4 del PMC.
P30		Il flusso di gas mandato alla torcia dovrà essere monitorato continuamente con l'utilizzo di un flussometro che risponda ai seguenti requisiti minimi: - limite di rilevabilità 0,03 metri al secondo; - intervallo di misura corrispondente a velocità tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in	PMC (3.1 – pg. 12)		Vedasi prescrizione T12 e nota alla prescrizione T13.

		<p>cui lo strumento è installato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un'accuratezza, nell'intervallo di misura specificato al precedente punto 2, di $\pm 5\%$; - lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d'adduzione alla torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola; - il gestore deve garantire, mantenendo un frequenza di taratura non inferiore a una volta al mese, una accuratezza di misura di $\pm 20\%$. 			
P31	31/12/13	Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo si richiede in aggiunta ove mancanti la trasmissione contestuale di tutti i parametri come dettagliati nel PMC	PIC (9.2.1 – pg. 825)		In corso. Per SME esistenti 31.12.2012 – Nuovi SME 31.12.2013.
P32	31/12/13	Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo dovranno essere misurati in continuo anche i parametri Portata, Ossigeno, Pressione, temperatura e Vapor d'acqua (quest'ultimo, nei casi previsti dalla metodica di rilevamento)	PMC (3.1 – pg. 13)		In corso. Per SME esistenti 31.12.2012 – Nuovi SME 31.12.2013.
P33	31/12/13	Il Gestore dovrà provvedere, secondo modalità concordate con ISPRA e ARPA Puglia, ad integrare l'attuale Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) con l'introduzione dei nuovi punti di emissione e dei nuovi parametri introdotti nel presente PMC, aggiornato ai sensi del D. Lgs. 152/06	PMC (3.1 – pg. 14)		In corso. Per SME esistenti 31.12.2012 – Nuovi SME 31.12.2013.

		e s.m.i.			
P34	Annuale	Il Gestore dovrà effettuare la stima e/o misura di tutte le emissioni non convogliate, relative all'anno di riferimento	PMC (3.1 – pg. 14)		<p>Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: "6.2.4- <i>Da ultimo, sono sottoposte a censure (lett. v) del ricorso) le prescrizioni del P.M.C., relative all'obbligo di:</i></p> <p><i>d) stima e/o misurazione di tutte le emissioni non convogliate (paragrafo 3.1 pag. 14 P.M.C.);.... La considerazione di cui sopra può essere riproposta per i casi in cui le prescrizioni riportate, poiché inserite dal P.M.C. e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi illegittime per non essere state valutate dalla Commissione AIA-IPPC."</i></p>
P35	Annuale	Il Gestore dovrà compilare annualmente il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), gestito da ARPA Puglia su delega dell'amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalle Linee Guida pubblicate sul sito di Arpa Puglia. La compilazione e l'aggiornamento del CET è da intendersi come una modalità di acquisizione aggiuntiva rispetto alle informazioni ed alle modalità di trasmissione richieste nell'ambito del presente PMC.	PMC (3.1 – pg. 14)		In corso. Termine previsto, per dati 2011, al 31.12.2012.
P36		Le caratteristiche delle sezioni di prelievo dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259 (2008)	PMC (3.1 – pg. 14)		<p>Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: "6.2.4- <i>Da ultimo, sono sottoposte a censure (lett. v) del ricorso) le prescrizioni del P.M.C., relative all'obbligo di:</i></p> <p><i>f) conformità alla norma UNI EN 15259 delle caratteristiche delle sezioni di prelievo (paragrafo 3.1, pag. 14 P.M.C.).La considerazione di cui sopra può essere riproposta per i casi in cui</i></p>

					<i>le prescrizioni riportate, poiché inserite dal P.M.C. e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi illegittime per non essere state valutate dalla Commissione AIA-IPPC.”</i>
P37		L'entrata in esercizio dell'AFO3 è vincolata all'esecuzione degli adeguamenti impiantistici presentati in sede di AIA e indicati al paragrafo 5.1.4 del presente parere	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Con nota ILVA prot. DIR/174 del 24.09.2012 è stato comunicato che lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3.
P38		Si prescrive, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, che le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni a coke dovranno essere raddoppiate rispetto a quelle del 2009 (da 1.100 hu/settimana – dato 2009 – a 2.200 hu/settimana)	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	
P39		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei carboni fossili, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la preparazione della miscela.	PIC (9.2.1.1.1 – pg. 827) PMC (3.2.1 – pg. 16)	SI	
P40		Si prescrive che le emissioni visibili durino meno di 60 secondi, con modalità di rilevazione conformi al metodo “EPA 303”	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	Presente all'interno del SGA ILVA la procedura PSA 09.20 in rev. 5 del 30.01.2012 con inserimento controlli ai caricamenti con metodica EPA 303.
P41		Si prescrive che le emissioni visibili durino meno di 30 secondi, con modalità di rilevazione conformi al metodo “EPA 303”	PMC (3.2.2 – pg. 16)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: ” <i>Con riguardo alle misurazioni e ai monitoraggi e alla frequenza dell'adempimento, si osserva che:</i>

					- infine, è evidente il contrasto (lett. g) del ricorso) tra la prescrizione dallo stesso contenuto, relativa alla durata delle emissioni visibili, come riportata a pag. 16 del P.M.C. (con l'indicazione di un limite di 30 secondi) e a pag. 827 del parere (limite di 60 secondi). Tutte le censurate prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo vanno quindi ritenute illegittime.”
P42		Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	Vedasi nota alla prescrizione P40.
P43	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella zona di caricamento	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827) PMC (3.2.2 – pg. 16)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di caricamento. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P44		Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni: - per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate $\leq 10\%$; - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%; - per la sigillatura dei coperchi con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale di coperchi installati $\leq 1\%$; - per i cappellotti a tenuta idraulica,	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 831) PMC (3.2.3 – pg. 18)	SI	

		<p>percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati è \leq 1%.</p> <p>Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.</p>			
P45		<p>Si prescrive di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla “Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke”, proposta dal Gestore e modificata al paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero, le emissioni visibili da porte siano < 10% e/o quelle da sportelletti siano < 5% eseguire tutte le attività del 1° livello di Azione integrate con le attività, attualmente comprese al 2° livello di Azione (tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaio di tenuta delle porte e del telaio del forno soggetto ad emissione visibile e tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaio di tenuta dello sportelletto sul relativo alloggiamento sul forno soggetto 	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	

		<p>ad emissione visibile);</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui, sulla base della media mensile <u>mobile</u> (calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti), le emissioni visibili da porte siano > 10% e/o quelle da sportelletti siano > 5%, eseguire le attività di sostituzione in pronto intervento straordinario della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S. MRC 131 000 (BAT 3-6) e la P.O.S. MRC 138 000 (BAT 7-12) 			
P46	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella cokefazione, al fine di costruire una banca dati utile alla conoscenza degli aspetti emissivi connessi alla gestione della parte di impianto in questione	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di cokefazione. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P47		Si prescrive di eseguire un'accurata manutenzione e pulizia di forni, porte e telai, dei coperchi e delle bocchette di carica dei tubi di sviluppo ed altre apparecchiature	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	
P48		Si prescrive di utilizzare il gas coke desolfurato; nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolfurazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga, agli impianti utilizzatori di gas coke.	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	
P49		Si prescrive di mantenere in buono	PIC	SI	

		<p>stato il canale gas all'interno del forno per il veicolamento dei gas di distillazione verso il tubo di sviluppo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un adeguato livellamento del carbon fossile tramite l'asta spianante durante la fase di caricamento del carbon fossile; - il periodico degrafitaggio della volta del forno e pulizia del tubo di sviluppo meccanicamente o con aria compressa. 	<p>(9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>		
P50		<p>Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428.</p>	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>		<p>Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: <i>”Le prescrizioni dell’autorizzazione ambientale integrata del 4/8/2011, censurate dall’Ilva e specificamente indicate in epigrafe, possono essere trattate nell’ordine seguito nel ricorso:</i></p> <p><i>n. 1): obbligo di installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e micro inquinanti.</i></p> <p><i>..... Per queste ragioni la prescrizione si palesa illegittima, per il denunciato eccesso di potere per illogicità, con la conseguenza che l’autorizzazione ambientale del 4/8/2011 va annullata, per la parte relativa;... ”.</i></p>
P51		<p>Si prescrive di utilizzare un tenore di Ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio camini E422 – E423 – E424 – E425 – E426 – E428]</p>	<p>PMC (3.2.3 – pg. 18)</p>	SI	
P52		<p>Si prescrive che il contenuto di H₂S nel gas di cokeria a valle del trattamento debba essere ≤ 1g/Nm³, prestazione da raggiungere anche nei mesi estivi. Tale verifica deve essere</p>	<p>PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833)</p>	SI	Vedasi prescrizione P53.

		effettuata con frequenza trimestrale			
P53		Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolfurazione	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833)	SI	
P54		Si prescrive di comunicare all'ente di controllo con almeno trenta giorni di anticipo, i periodi di fermata programmata dell'impianto di desolfurazione gas coke	PMC (3.2.4 – pg. 20)	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.132 del 22.12.2011, DIR.15 del 25.01.2012 e DIR.54 del 18.05.2012.
P55		Si prescrive di integrare la procedura PSA 09.20 con il conteggio delle emissioni visibili in fase di sfornamento. Nel caso in cui si verifici un'emissione visibile significativa all'atto dello sfornamento del coke, il Gestore, deve analizzare le cause dell'evento ed eseguire interventi di manutenzione atti a ripristinare le condizioni operative ottimali di esercizio del forno.	PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836) PMC (3.2.5 – pg. 23)	SI	Attività prevista all'interno della procedura PSA 09.20 in rev. 5 del 30.01.2012.
P56	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento	PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836) PMC (3.2.5 – pg. 23)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P57		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pretrattamenti	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)	SI	
P58		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo	PMC (3.2.6 – pg. 23)	SI	

		derivante dal trattamento del gas di cokeria.			
P59		Si prescrive di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 23)	SI	
P60		Si prescrive che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento debba essere ≤ 50 g/tcoke, come media annua	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)	SI	
P61		Si prescrive di eseguire, con frequenza semestrale, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 23)	SI	
P62		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione del coke, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la manipolazione e trasferimento di materiale	PIC (9.2.1.1.7 – pg. 838) PMC (3.2.7 – pg. 24)	SI	
P63		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi	PIC (9.2.1.2 – pg. 838) PMC (3.3.1 – pg. 25)	SI	
P64		Si prescrive di non riciclare nell'impianto di agglomerazione le	PIC (9.2.1.2.3 –	SI	

		polveri derivanti dai filtri elettrostatici (MEEP) allo scopo di ridurre le emissioni di metalli pesanti; nel caso il Gestore preveda di riutilizzare le polveri provenienti dai filtri elettrostatici MEEP, dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a descrivere le procedure per tale eventuale riutilizzo.	pg. 842)		
P65		Si prescrive di evitare l'uso di antracite e di impiegare come combustibile nella sinterizzazione solamente il carbon coke, allo scopo di ridurre il contenuto di idrocarburi volatili	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P66		Si prescrive di dosare opportunamente il contenuto di oli riciclati nella miscela di agglomerazione, in modo che il contenuto di olio sia < 0,1% e di minimizzare il più possibile, il contenuto di cloruri nella miscela	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P67		Si prescrive di impiegare l'utilizzo di minerali di ferro e di coke con ridotto contenuto di zolfo, al fine di limitare le emissioni di SO ₂ nei fumi di processo	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P68		Si prescrive di realizzare il processo di sinterizzazione in modo continuo, costante ed uniforme, minimizzando, per quanto possibile, le fermate e le variazioni di velocità di avanzamento del letto di sinterizzazione e le fluttuazioni di breve termine relative alle operazioni di livellamento del letto di sinterizzazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P69		Si prescrive di esercire il processo di sinterizzazione in modo che l'altezza dello strato di sinterizzazione sia quanto più possibile costante ed	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	

		eeguire accurata manutenzione delle tenute, guarnizioni, pompe, etc. degli impianti di laminazione			
P70		Si prescrive di archiviare su idoneo supporto informatico i dati di marcia degli impianti, in particolare delle linee di post depolverazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P71	23/08/12	Il Gestore dovrà integrare i parametri misurati in continuo dallo SME con ulteriori parametri indicativi delle condizioni di marcia dell'impianto, che saranno definiti dall'Ente di controllo (ad es. tensione e corrente degli elettrofiltri, opacità dei fumi ingresso/uscita MEEP)	PMC (3.3.3 – pg. 29)		Tutti i dati, a meno dell'opacità ingresso MEEP (vedi prescrizione T 7), sono disponibili dal 23.08.2012.
P72		Si prescrive di irrorare adeguatamente con acqua aggiuntiva la ghisa nelle vasche di granulazione, al fine di non trascinare il polverino	PIC (9.2.1.3.5 – pg. 855) PMC (3.4.6 – pg. 39)	SI	
P73		Si prescrive di eseguire puntualmente la PO A5121001 "Prevenzione dello slopping" e la POS A1118 "Preparazione al Soffiaggio"	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858) PMC (3.5.1 – pg. 42) (3.5.2 – pg. 44)	SI	
P74		Al fine di testimoniare nel tempo e in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di campionamento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping, secondo i	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858) PMC (3.5.1 – pg.		Avviata dal 01.02.2012 fase sperimentale del sistema di videomonitoraggio per le due acciaierie con conteggio degli eventi di emissione straordinaria.

		requisiti dell'art. 3 della DIR. 15-01-2008 N° 2008/1/CE al fine di valutare il raggiungimento delle migliori prestazioni (benchmark) tra quelle degli impianti siderurgici europei, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo di sistemi richiesti di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate	42)		
P75		Si prescrive di utilizzare un tenore di ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio emissioni camini E715/1 – E715/2 – E715/3 – E715/4 – E721/1-2 – E721/3-4 – E721/5-6 – E721/7-8 – E721/9 – E753/1-2 – E7533-4 – E753/5]	PMC (3.6.2 – pg. 57)	SI	
P76	30/06/13	Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sul camino E733	PIC (9.2.1.10.3 – pg. 893)		Attività di rivestimento lamiera attualmente non esercita.
P77		Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sui camini E925 – E962/a – E962/b – E982	PIC (9.2.1.10.5 – pg. 897)		In corso.
P78	31/12/12	Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco minerario in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale	PIC (9.2.1.11.1 – pg. 905)		In corso. Lavori bloccati in data 07.09.2012 dai Gestori/Custodi delle aree sottoposte a sequestro dello stabilimento ILVA Spa di Taranto (vedasi verbale di accesso allo stabilimento dello 07.09.2012).
P79		Si prescrive che il Gestore effettui una stima delle emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive), che si possono eventualmente generare negli impianti di produzione gas tecnici	PIC (9.2.1.12.3 – pg. 910)	SI	
P80		Si prescrive che relativamente a	PIC	SI	

		ciascuno degli impianti termici di cui al paragrafo 5.1.14.6 del presente documento siano rispettati i limiti previsti dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – Allegato IX alla Parte V	(9.2.1.12.5 – pg. 916)		
P81	23/08/12	Il Gestore dovrà produrre un protocollo congiunto che regola sia in termini di quantità sia in termini di accettabilità gli scambi idrici tra lo stabilimento ILVA e il gestore delle Centrali Termoelettriche Edison	PIC (9.3.2 – pg. 920) PMC (4 – pg. 95)		In corso. Il protocollo d'intesa è stato trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23/08/2012.
P82	Ogni quattro mesi	Ogni quattro mesi, il Gestore provvederà al monitoraggio delle acque approvvigionate da tutti i pozzi industriali, come indicato nel PMC	PIC (9.3.2 – pg. 920) PMC (4 – pg. 95)	SI	
P83	Ogni quattro mesi	Le acque emunte dai pozzi, sia da falde superficiali sia da falde profonde, dovranno essere caratterizzate ogni quattro mesi con riferimento ai parametri riportati nella tabella 2, Allegato 5, Parte quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/2006	PMC (4 – pg. 100)	SI	Vedasi prescrizione P82.
P84	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico della Cokeria sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.3 – pg. 920)		Piano delle installazioni trasmesso in allegato alla nota ILVA prot. DIR/67 del 30.04.2012.
P85	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di agglomerazione sia dotata di idoneo contatore e	PIC (9.3.4 – pg. 920)		Vedasi nota alla prescrizione P84.

		registratore delle portate			
P86	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'altoforno sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.5 – pg. 920)		Vedasi nota alla prescrizione P84.
P87	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuna delle acciaierie (ACC 1 e ACC 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.6 – pg. 921)		Vedasi nota alla prescrizione P84.
P88	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuno dei treni nastri (TNA 1 e TNA 2) e del treno lamiere (TLA 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.7 – pg. 921)		Vedasi nota alla prescrizione P84.
P89	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di laminazione a freddo, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.9 – pg. 921)		Vedasi nota alla prescrizione P84.
P90	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di zincatura a caldo ed elettrozincatura sia dotata di	PIC (9.3.10 – pg. 921)		Vedasi nota alla prescrizione P84.

		idoneo contatore e registratore delle portate			
P91	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di produzione tubi e di rivestimento tubi e lamiera sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.11 – pg. 921)		Vedasi nota alla prescrizione P84.
P92	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di scarica, stoccaggio e ripresa materie prime sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.12 – pg. 922)		Vedasi nota alla prescrizione P84.
P93		Si prescrive di adottare tutte le misure gestionali, tecnicamente realizzabili, necessarie al contenimento degli sprechi e alla riduzione dei consumi idrici, quali il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte e delle acque reflue trattate per l'irroramento dei cumuli di stoccaggio e il lavaggio delle gomme dei mezzi di trasporto	PIC (9.3.12 – pg. 922)		In corso. Lo stato di attuazione è legato agli esiti dello studio di fattibilità sull'impermeabilizzazione di cui alla prescrizione T29.
P94	12 mesi da validazione e documento del 30.04.12	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico (acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo e demineralizzata) di ognuna delle singole attività associate alle principali (produzione calce, produzione gas tecnici, produzione calcare, produzione e distribuzione	PIC (9.3.13 – pg. 922)		Vedasi nota alla prescrizione P84.

		energia, acqua, aria compressa, vapore e servizi di stabilimento) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate			
P95		Si prescrive che in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del Primo e del Secondo canale di scarico siano rispettati i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del D. Lgs. 152/06, riferiti a scarico in acque superficiali	PIC (9.4.2 – pg. 924)	SI	
P96		Per gli scarichi finali e parziali, specificati rispettivamente in Tabella 112 e in Tabella 113, dovrà essere garantito il rispetto dei Valori Limite di Emissione (VLE) riportati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale	PMC (4.1– pg. 101)	SI	
P97		Relativamente a quanto illustrato al punto 5.3.1 Identificazione degli scarichi autorizzati circa la razionalizzazione della rete degli scarichi di soggetti diversi da ILVA, con l'individuazione di una rete con gestore ASI e di una rete con gestore ILVA, il Gruppo Istruttore approva tale soluzione impiantistica individuando le seguenti condizioni affinché essa possa diventare efficace: - la Provincia di Taranto provvederà a rilasciare l'autorizzazione allo scarico della rete con gestore ASI nel punto di scarico finale, così come individuato ai sensi dell'art. 124 co. 2 D. lgs. 152/2006 – indicato nel punto di confluenza nel c.d.	PIC (9.4.2 – pg. 924)		Prescrizione non a carico ILVA. Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “ Il Collegio reputa che la volontà manifestata dal Consorzio ASI nell'Accordo del 5/5/2011 equivale alla revoca implicita della concessione all'ILVA della gestione esclusiva dei canali di scarico, legittimata dalla generale previsione dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 a tenore del quale: La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.

		<p>“Primo Canale (analogamente potrà avvenire per eventuali scarichi interessanti il c.d. “Secondo Canale”) – ivi prevedendo idonei controlli, con idonea periodicità, atti a garantire il rispetto dei valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’ASI Taranto assume l’onere di effettuare il censimento dei vari scarichi effettivamente esistenti e confluenti nella suddetta rete di propria gestione; - l’ASI Taranto assume l’onere di autorizzare gli allacciamenti esistenti e futuri, se conformi alla legge (comunicando i nuovi allacciamenti a Provincia e Ministero); - l’ASI Taranto assume l’onere di garantire che le acque scaricate nel punto di confluenza rispettino i valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, dotandosi, ove necessario, di idoneo impianto di trattamento; - il cronoprogramma per la realizzazione delle suddette attività, stilato a cura dei soggetti firmatari di tale accordo, dovrà pervenire all’Autorità Competente entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA 			
P98		Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto	PIC (9.4.2 – pg.	SI	

		prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. Eventuali non conformità dovranno essere immediatamente comunicate all'A.C.	925)		
P99		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico parziale dell'impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento del gas di cokeria (codice 1 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.3.2 – pg. 926)	SI	
P100		Gli interventi di adeguamento AF3/AF4 proposti saranno realizzati in conformità al cronoprogramma indicato precedentemente in tabella 213	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	Si precisa che, a seguito di una razionalizzazione delle linee di trattamento, è stata realizzata una unica stazione di filtrazione per gli spurghi degli impianti di trattamento acque degli AFO 1 e 2 con conseguente unificazione dei due punti di scarico (vedasi Allegato 3 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012).
P101		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi degli impianti di chiariflocculazione asserviti a AFO 1 (codice 6 AI), AFO 2 (codice 7 AI), AFO 4 (codice 8 AI) e AFO 5 (codice	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	

		9 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P102		Si prescrive che l'intervento "Adozione di misure atte a limitare i solidi sospesi nel sistema di trattamento acque ed adozione filtropressa in sostituzione dei letti di essiccamento AFO/3", previsto entro il 2013, dovrà essere comunque effettuato prima della messa in esercizio di AFO/3	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)		In corso al verificarsi. Da attuarsi prima della messa in esercizio.
P103		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di chiarificazione asserviti a ACC 1 (codice 16 AI) e ACC 2 (codice 40 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.6.2 – pg. 931)	SI	
P104		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di	PIC (9.4.7.2 – pg. 933)	SI	

		trattamento acque TNA 1 (codice 47 AI), TNA 2 (codice 24 AI) e TLA 2 (codice 48 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P105		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico dell'impianto di trattamento scarichi della zincatura a caldo ed elettrolitica (codice 27 AI) dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.10.2 – pg. 936)	SI	
P106		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest dovranno rispettare i limiti del D.Lgs. 152/06, parte terza, Allegato 5, Tabella 1 nonché il limite relativo al parametro al parametro Escherichia coli in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P107		Le operazioni di stoccaggio devono	PIC	SI	

		avvenire in modo impedire eventuali sversamenti di sostanze nel suolo e in falda	(9.4.13.2 – pg. 939)		
P108		Le aree già impermeabilizzate devono essere mantenute in buono stato di conservazione, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo	PIC (9.4.13.2 – pg. 940)	SI	
P109		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio dovranno essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni [per monitoraggio dei livelli sonori]	PMC (6 – pg. 148)		In corso.
P110		L'impianto deve mettere in atto tutte le procedure atte a limitare, ove possibile, la produzione dei rifiuti e a ridurre la pericolosità	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 123)	SI	
P111		I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati ai sensi della normativa vigente e, solo, in caso di non fattibilità tecnica del recupero devono essere destinati allo smaltimento in condizioni di sicurezza	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	
P112		Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg.	SI	

			123)		
P113		Il produttore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 123)	SI	
P114		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico – fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 “Campionamento, Analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli elusati”. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P115		La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, compresa la disciplina sulle garanzie finanziarie. In particolare l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere commisurato a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 18 del 16/07/2007	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		In corso attività con Provincia di Taranto.
P116		Il gestore è, inoltre, tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	

			PMC (5.2.1 – pg. 124)		
P117		I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi di quanto previsto dal DM 17/12/2009 e successive modificazioni e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dalle schede SISTRI movimentazione.	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		In corso al verificarsi. Sistema SISTRI ancora non operativo.
P118	23/08/12	I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		
P119		Per i rifiuti contenenti PCB restano fermi gli obiettivi di decontaminazione e le scadenze di cui al D. Lgs. 209/99 e sue modificazioni ed integrazioni ed il programma di intervento stabilito dal gestore nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P120		Per i rifiuti di amianto, fermo restando il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		In corso completamento piano di bonifica dello stabilimento.
P121	23/08/12	Per il trattamento dei rifiuti liquidi il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal DM 29/1/2007	PIC (9.6.1 – pg. 943)		Redatte linee guida interne per l’eventuale trattamento dei rifiuti liquidi.

		“Emanazione di linee guida per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti”	PMC (5.2.1 – pg. 124)		
P122		Per i serbatoi ubicati nell’area AFO/5 si applica oltre a quanto indicato per lo stoccaggio anche quanto previsto dalla normativa vigente per gli oli usati	PIC (9.6.1 – pg. 944) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P123	Stoccaggi provv. 23/08/12. Dep. Temp. 12 mesi da realizzazione	Per ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto un Piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l’attività.	PIC (9.6.1 – pg. 944) PMC (5.2.1 – pg. 124)		In corso. I piani saranno predisposti entro 12 mesi dalla realizzazione delle nuove aree centralizzate di deposito temporaneo rifiuti. Per gli stoccaggi provvisori in essere i relativi piani saranno predisposti.
P124		Si prescrive che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell’arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull’ambiente	PIC (9.6.1 – pg. 944) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P125	Ogni 15 giorni	Per il deposito temporaneo, fermo il rispetto delle modalità e condizioni di legge che lo rendono applicabile, il gestore dovrà verificare, almeno ogni 15 giorni, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, il volume dei rifiuti stoccati, inteso come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi. Dovrà inoltre comunicare	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	Il controllo è stato codificato all’interno della procedura PSA 09.06 del SGA ILVA. Tale procedura è entrata in vigore il 01/03/2012.

		all'autorità competente eventuali criticità riscontrate			
P126	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso.
P127		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P128	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)		E' in corso l'individuazione di nuove aree di deposito temporaneo rifiuti centralizzate per le macro aree produttive dello stabilimento. Le aree centralizzate saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni AIA e andranno a ridurre di circa il 50% l'attuale numero di aree di deposito temporaneo. Si prevede un intervento complesso che comprenderà fase di progettazione e realizzazione delle singole aree.

		disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose			
P129		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P130		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P131		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P132	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC	SI	

		ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	(5.2.2 – pg. 125)		
P133	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P134	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P135	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite			
P136	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P137	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P138		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori devono essere raggruppati	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg.	SI	

		per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	126)		
P139		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)	SI	
P140	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P141	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs.	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128

		205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PMC (5.2.2 – pg. 126)		
P142		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)	SI	
P143	31/12/13	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P144		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)	SI	

P145		Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. [per depositi temporanei]	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		
P146	23/08/12	Il gestore deve elaborare un manuale contenente: 1) le procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta registrazione ai sensi del DM 17/12/2009 oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti mediante controllo visivo; 2) le procedure per l'ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso	PIC (9.6.3 – pg. 946) PMC (5.2.3 – pg. 126)		Le relative procedure sono state inserite nelle POS SE003002 ed SE PA3010.
P147		Il gestore deve garantire la presenza di un operatore qualificato che sorvegli il rispetto da parte del trasportatore autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità dei requisiti ADR e la presenza delle misure specifiche adottate per prevenire e/o mitigare irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti da anomalie o guasti o perdite accidentali dagli apparecchi e contenitori contenenti prodotti	PIC (9.6.3 – pg. 946) PMC (5.2.3 – pg. 126)	SI	

		pericolosi e persistenti. La verifica deve essere compresa in fase di scarico, inoltre, gli eventuali rifiuti non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata [per stoccaggio di rifiuti]			
P148		La potenzialità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non può superare 70.000 tonnellate/anno; per i rifiuti pericolosi le quantità massime stoccabili in un anno sono fissate in 30 tonnellate per i rifiuti liquidi e 70 tonnellate per i rifiuti solidi	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P149		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – il settore per il conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quelli adibiti al deposito preliminare ed alla messa in riserva	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P150		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie del settore di conferimento deve avere caratteristiche di permeabilità previste dalla norma di settore e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P151		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	

		materie prime	PMC (5.2.3 – pg. 128)		
P152		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di messa in riserva devono essere chiaramente distinte da quelle per il deposito preliminare	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P153		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P154		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P155	23/08/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P156		Prescrizioni minime per lo stoccaggio	PIC	SI	

		– la superficie di tutte le aree di stoccaggio deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	(9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)		
P157		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere adeguatamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P158		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)		Le coperture non si rendono necessarie in quanto tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate ad impianto di trattamento percolato. Inoltre, il piano di deposito del materiale è sottoposto rispetto al piano campagna e pertanto non soggetto ad azione del vento.
P159		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le acque meteoriche devono essere gestite in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005.	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P160		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che gli spandimenti	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	

		derivanti dai rifiuti tra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali			
P161		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – gli accessi a tutte le aree di stoccaggio (p. es. accessi pedonali e per i carrelli elevatori) devono sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei contenitori non renda necessario lo spostamento di altri contenitori che bloccano le vie di accesso (con l’ovvia eccezione dei fusti facenti parte della medesima fila)	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P162	31/05/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere predisposto un piano di emergenza che contempli l’eventuale necessità di evacuazione del sito	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	Revisionato piano di emergenza area SEA (Servizi Ecologici Aziendali) all’interno della quale sono ricompresi gli impianti di stoccaggio provvisorio. Inserito scenario di evacuazione stoccaggio provvisorio. Piano Emergenza rev. 0 del 28.05.2012.
P163		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P164		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	

		di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PMC (5.2.3 – pg. 129)		
P165		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P166		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P167	31/12/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)		In corso.
P168		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori e/o serbatoi devono	PIC (9.6.3 – pg.	SI	

		essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	948) PMC (5.2.3 – pg. 129)		
P169		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P170		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che, di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P171		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P172	31/12/13	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle	PIC (9.6.3 – pg. 948)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128. Attualmente non ci sono stoccaggi provvisori di oli usati.

		disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392	PMC (5.2.3 – pg. 129)		
P173		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P174		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P175		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato separatamente dagli altri rifiuti infiammabili con idonea copertura, in modo da evitare ristagni d’acqua all’interno degli stessi	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 129)		Non sono presenti stoccaggi di pneumatici.
P176		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	

		dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi e sgrassanti	PMC (5.2.3 – pg. 130)		
P177		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 130)	SI	
P178	30/04/12	La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino 	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 130)	SI	Per lo stoccaggio provvisorio per rifiuti non pericolosi è stata revisionata la Pratica Operativa Standard (ora in rev. 2 del 19.04.2012) SE 003 002. Per lo stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi è stata predisposta la Pratica Operativa Standard SE PA3 010 in rev. 0 del 19.04.2012. All'interno delle suddette POS sono state inserite le modalità di ispezione, oltre che di registrazione delle stesse, di cui alla presente prescrizione.

		a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati			
P179	30/04/12	<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere effettuate ispezioni giornaliere delle condizioni dei contenitori e dei bancali e queste ispezioni devono essere annotate in forma scritta. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato 	<p>PIC (9.6.3 – pg. 949)</p> <p>PMC (5.2.3 – pg. 130)</p>	SI	Vedi nota alla prescrizione P178 (POS SE PA3 010).
P180		<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine 	<p>PIC (9.6.3 – pg. 949)</p> <p>PMC (5.2.3 – pg.</p>	SI	Attualmente non ci sono stoccaggi provvisori di oli usati.

		dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore della membrature. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Queste ispezioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate da personale esperto indipendente e deve essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata	130)		
P181		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)	SI	
P182		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Attualmente l'area dedicata all'attività di messa in riserva R13 e adeguamento volumetrico di rifiuti in legno per il successivo utilizzo esterno risulta sotto sequestro e quindi la stessa non è nella disponibilità di ILVA. L'eventuale cronoprogramma di adeguamento sarà redatto e comunicato solo a seguito di sviluppi del procedimento in corso.
P183		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	(5.2.4.1 – pg. 131)		
P184		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Attività attualmente non esercita – Vedasi nota alla prescrizione P182.
P185		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) non deve superare le 10.000 tonnellate/anno	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Attività attualmente non esercita – Vedasi nota alla prescrizione P182.
P186		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento; 	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P187		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il Gestore deve provvedere a mantenere	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva	PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		
P188		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P189		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P190		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Per l'area di deposito temporaneo legname si precisa che tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate al vicino impianto di trattamento acque del TLA/2. L'azione del vento è mitigata dalle sponde laterali dei box presenti. Per l'area sotto sequestro vedasi la nota alla prescrizione P182.
P191		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P192		Attività di R13 e adeguamento	PIC		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	(9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		
P193		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P194		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P195		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P196		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del	PIC (9.6.4.2 – pg. 951) PMC	SI	

		rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	(5.2.4.2 – pg. 132)		
P197	31/03/13	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.2 – pg. 951) PMC (5.2.4.2 – pg. 132)		In corso.
P198		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 132)	SI	
P199		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 132)	SI	
P200		Attività di R13, previa eventuale	PIC	SI	

		cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) non deve superare le 70.000 tonnellate/anno	(9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		
P201	31/03/13	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		In corso.
P202		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: il gestore deve provvedere a mantenere distinte le aree dove avviene il conferimento da quelle di messa in riserva	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P203	31/03/13	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		In corso.
P204	31/03/13	Attività di R13, previa eventuale	PIC		In corso.

		cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi, laddove previsto dalla normativa in vigore	(9.6.4.2 – pg. 952)		
P205	31/03/13	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi.	PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		In corso.
P206	31/03/13	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		In corso.
P207		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	

P208		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.2 – pg. 953) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P209		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P210		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953) PMC (5.2.4.2 – pg. 134)	SI	
P211		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la superficie dedicata al conferimento delle traverse deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed uscita	PIC (9.6.4.3 – pg. 953) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P212		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l'area di	PIC (9.6.4.3 – pg.	SI	

		<p>deposito temporaneo o di stoccaggio delle traverse impregnate con sostanze pericolose deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguati sistemi di pavimentazione per evitare la contaminazione del suolo sottostante; • l'area deve essere dotata dei sistemi di protezione previsti per la messa in riserva dei rifiuti in cumuli dal D.M. 29/01/2007; • un adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne; • un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; • una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta; • idonea recinzione in quanto lo stoccaggio deve avvenire in aree confinate; • un settore di conferimento separato da quello dello stoccaggio. 	<p>953)</p> <p>PMC (5.2.4.3 – pg. 134)</p>		
P213		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per l'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve, inoltre, essere prevista apposita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con tabelle indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg. 953)</p> <p>PMC (5.2.4.3 – pg. 134)</p>	SI	

		rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente			
P214		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la movimentazione e il deposito temporaneo o lo stoccaggio devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.3 – pg. 953) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P215		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: allestimento di un settore di stoccaggio delle traverse separato da quelli utilizzati per lo stoccaggio di altri materiali che garantisca la separazione in lotti distinti da altre tipologie di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P216		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P217		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi e temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo	PMC (5.2.4.3 – pg. 134)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “... è condivisibile l'affermazione (contenuta nelle note del doc. n.49 di parte ricorrente, pag.4) secondo cui il getsore è tenuto ad avviare a recupero e smaltimento i rifiuti a deposito temporaneo con cadenza trimestrale, indipendente dal quantitativo raccolto. Da tale considerazione (non contraddetta) discende l'inutilità di dover controllare il rispetto, mediante la contabilità, oltre che dei limiti temporali anche di quelli “quantitativi” (pag. 134 del PMC); in ogni caso la prescrizione è in contrasto con il parere istruttorio definito dalla Commissione AIA-IPPC.”

P218		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: i cumuli devono essere posti ad opportuna distanza da sostanze infiammabili in modo da prevenire lo sviluppo di incendi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P219		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P220		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza successivo trattamento deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la traversina viene tolta d’opera. La documentazione relativa alla valutazione tecnica deve essere conservata	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P221		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l’idoneità della traversa deve essere verificata con un attento controllo visivo effettuato da un Operatore esperto, che utilizzerà anche particolari tecniche di seguito descritte per evidenziare alcuni difetti del legno. In particolare, si dovrà verificare che le traverse non presentino i difetti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 135)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012.

		illustrati in termini di “Marcescenza”, “ “Fenditure longitudinali”, “Danni superficiali” e “Deformazioni”			
P222		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il terreno del piazzale dove è previsto l'accatastamento di tutte le traverse deve essere piano e sistemato in modo tale che su esso non possa stagnare l'acqua piovana, deve inoltre essere tenuto sgombro da erbe, rifiuti, ecc.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)	SI	
P223		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la la distanza minima del primo strato di traverse da terra deve essere di 25 cm.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)	SI	
P224		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per ogni catasta/fila devono essere affissi degli appositi cartelli con l'indicazione “traverse in legno riutilizzabili tal quali”	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012.
P225		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il quantitativo massimo di traverse da stoccare ed avviare a recupero è pari a 3.000 tonnellate	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)	SI	
P226		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: gli pneumatici giudicati ricostruibili devono essere chiaramente identificati e stoccati separatamente dagli altri pneumatici,	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC	SI	

		prima del conferimento ai soggetti autorizzati alla ricostruzione	(5.2.4.4 – pg. 136)		
P227		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere messe in atto apposite misure per prevenire il rischio di incendi, fermo restando l'applicazione di tutte le norme in materia di prevenzione incendi.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P228		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: il gestore dell'impianto deve garantire la presenza di personale professionalmente adeguato ed edotto del rischio. Deve essere inibito l'ingresso a personale non autorizzato	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P229		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area dove viene effettuata la selezione e la cernita degli pneumatici deve essere separata dalle aree di stoccaggio degli pneumatici ricostruibili e da quelli dichiarati fuori uso. Ogni settore deve essere indicato con apposita cartellonistica	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P230		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: la singola partita di pneumatici non dovrà permanere all'interno dell'area per più di 12 mesi	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P231		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio degli pneumatici sia nelle fasi precedenti che successive alla verifica sulla ricostruibilità avvenga in	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC	SI	

		cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati. L'altezza dei cumuli non dovrà superare i 3,5 m. La valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione dello pneumatico deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di messa in deposito	(5.2.4.4 – pg. 136)		
P232		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio avvenga in cassoni, questi dovranno essere posizionati su una superficie pavimentata con idonea pendenza. I cassoni dovranno avere un volume max di 20 m ³ e non potranno essere utilizzati più di 2 cassoni contemporaneamente.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	Per esigenze dovute all'adesione al consorzio ECOPNEUS necessita l'utilizzo di 4 cassoni (uno per ogni tipologia di pneumatico prodotto).
P233		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: lo stoccaggio deve avvenire in modo tale che la capacità di stoccaggio istantanea massima non superi le 700 tonnellate	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P234	30/06/12	Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P235		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: all'interno dell'area nella quale si svolge l'attività è fatto divieto di accatastamento di qualsiasi materiale di altro genere	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC	SI	

			(5.2.4.4 – pg. 136)		
P236		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P237		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: prima della ricezione dei rottami ferrosi (160117; 170405; 191001; 191202) all'impianto, il gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente 	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)	SI	

		autorizzazione			
P238		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oli e grassi < 10% in peso 2. PCB e PCT < 50 ppm 3. inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso 4. solventi organici < 0,1% in peso 5. polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali 6. non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 7. non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi 	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 956)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 137)</p>	SI	
P239		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 956)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 137)</p>	SI	
P240		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermea-</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 956)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 137)</p>	SI	

		bilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta			
P241		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)	SI	
P242		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)	SI	
P243		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: il quantitativo massimo di rifiuti da avviare al recupero (R4) non deve superare i 2.000.000 tonnellate per anno, la quantità massima di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva durante l'anno non può eccedere la quantità avviata al recupero. In ogni caso la quantità massima di rifiuti messi in riserva (R13) contemporaneamente non può eccedere 1.400.000 tonnellate	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “..la censura deve invece essere respinta , atteso che la limitazione del rottame a 2 milioni di tonnellate annue assicura ampiamente il rifornimento della carica dell'altoforno, potendo spingere la produzione sino a 20 milioni di tonnellate annue, a fronte dell'attuale livello di 15 milioni annui, risultante agli atti di causa”.
P244		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: almeno il 60% del rottame prodotto internamente deve essere di provenienza interna	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011 - vedi P245.

P245		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: almeno il 60% del rottame da avviare al recupero deve provenire da processi interni allo stabilimento	PMC (5.2.4.5 – pg. 138)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : <i>“l’obbligo di avviare recupero un minimo del 60% di rottame proveniente dai processi interni allo stabilimento limita l’operatività gestionale, comportando l’obbligo di utilizzo degli sfridi di lavorazione in misura percentualmente rilevante, con la possibile paventata riduzione della capacità produttiva (ricordando che la carica di rottame rappresenta il 10% di quella dell’altoforno). Per tale parte la prescrizione si mostra ingiustificata e la censura sul punto va accolta.”</i>
P246		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: l’area dove viene effettuata l’operazione di messa in riserva dee essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P247		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: il gestore deve provvedere a mantenere distinte: <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; 	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 			
P248		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P249		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P250		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P251		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): i recuperi da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni e destinati	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg.	SI	

		allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	138)		
P252		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P253		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.5 – pg. 958) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P254		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.5 – pg. 958) PMC (5.2.4.5 – pg. 139)	SI	
P255		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa è tenuta a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei 	PIC (9.6.4.6 – pg. 958) PMC (5.2.4.6 – pg. 139)		Lo stabilimento ILVA di Taranto ha inoltrato formale rinuncia all'utilizzo di rifiuti contenenti zolfo con nota ILVA Dir. 168/2012 del 14.09.2012.

		<p>documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P256		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo stato solido o liquido con zolfo elementare almeno del 25% • zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto contenenti zolfo 25 – 85%, As < 0,001%, Pb < ,005%, e Hg < 0,001% 	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 958)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P257		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 958)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.

P258		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 139)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P259		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 139)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P260		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 139)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P261		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero (R5) non deve essere superiore a 2.500 tonnellate per anno, la quantità massima di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva durante l'anno non può eccedere la quantità avviata al recupero. In ogni caso la quantità massima di rifiuti messi in riserva	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		(R13) contemporaneamente non può eccedere 1.750 tonnellate			
P262		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P263		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P264		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.

P265		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori o serbatoi, fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P266		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P267		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P268		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P269		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.

			140)		
P270		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P271		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P272		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P273		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: qualora lo stoccaggio avvenga in vasche fuori terra queste devono possedere adeguati requisiti di	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		<p>resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 2. le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento 	(5.2.4.6 – pg. 141)		
P274		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 960)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 141)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P275		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 960)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 141)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P276		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 960)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 141)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.

P277		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.6 – pg. 961) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P278		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.6 – pg. 961) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P279		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il prodotto e/o la materia prima secondaria, ottenuta dalle operazioni di recupero deve essere acido solforico da utilizzare nell'impianto per la produzione del solfato di ammonio	PIC (9.6.4.6 – pg. 961) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P280		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti 	PIC (9.6.4.7 – pg. 961) PMC (5.2.4.7 – pg. 141)	SI	

		<p>all'interno della Comunità europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P281		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ossidi di ferro 95% • silice allumina e ossidi minori 5% • PCB e PCT < 50 ppm 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 961)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	
P282		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 961)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	
P283		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto,</p>	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 961)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	

		devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta			
P284		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.7 – pg. 961) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	
P285		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	
P286		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero (R4) non deve essere superiore a 50.000 tonnellate per anno, la quantità massima di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva durante l'anno non può eccedere la quantità avviata al recupero. In ogni caso la quantità massima di rifiuti messi in riserva (R13) contemporaneamente non può eccedere 35.000 tonnellate	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	
P287		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	

		<p>riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	<p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>		
P288		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	
P289		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione</p>	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	

		dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita			
P290		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	
P291		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	
P292		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	
P293		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	
P294		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	

		modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PMC (5.2.4.7 – pg. 143)		
P295		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.7 – pg. 963) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	
P296		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere ghisa o acciaio nelle forme usualmente commercializzate	PIC (9.6.4.7 – pg. 963) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	
P297		Attività di recupero ambientale [R10]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica attestante che le ca- 	PIC (9.6.4.8 – pg. 963) PMC (5.2.4.8 – pg. 143)	SI	

		<p>ratteristiche chimico fisiche dei rifiuti sono conformi a quelle previste dal relativo progetto di ripristino;</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a quelle dei rifiuti conferiti; 			
P298		<p>Attività di recupero ambientale [R10]: l'attività di recupero è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto dalla norma UNI 10802. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere inferiori ai valori limite riportati nella tabella di pag. 964 del PIC</p>	<p>PIC (9.6.4.8 – pg. 964)</p> <p>PMC (5.2.4.8 – pg. 144)</p>	SI	
P299		<p>Attività di recupero ambientale [R10]: allineamento alle prescrizioni di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni</p>	<p>PIC (9.6.4.8 – pg. 964)</p> <p>PMC (5.2.4.8 – pg. 145)</p>		In corso al verificarsi. Sistema SISTRI non ancora operativo.
P300		<p>Attività di recupero ambientale [R10]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.8 – pg. 964)</p> <p>PMC (5.2.4.8 – pg. 145)</p>	SI	
P301		<p>Attività di recupero ambientale [R10]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato all'operazione di ripristino ambientale (R10) non deve</p>	<p>PIC (9.6.4.8 – pg. 964)</p>	SI	

		superare le quantità previste dal progetto di ripristino presentato dal Gestore	PMC (5.2.4.8 – pg. 145)		
P302		<p>Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa è tenuta a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica che i rifiuti utilizzati siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifiche e ripristino dei siti inquinati; in particolare i rifiuti da recuperare dovranno presentare un contenuto di contaminanti in concentrazione non superiore alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale 	<p>PIC (9.6.4.9 – pg. 965)</p> <p>PMC (5.2.4.9 – pg. 145)</p>	SI	

		(tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006) <ul style="list-style-type: none"> • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P303		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: l'attività di recupero è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto dalla norma UNI 10802. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere inferiori ai valori limite riportati nella tabella di pag. 965 del PIC	PIC (9.6.4.9 – pg. 965) PMC (5.2.4.9 – pg. 145)	SI	
P304		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.9 – pg. 966) PMC (5.2.4.9 – pg. 146)	SI	
P305		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero (R5) non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno	PIC (9.6.4.9 – pg. 966) PMC (5.2.4.9 – pg. 147)	SI	
P306		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere materie prime secondarie per l'edilizia con	PIC (9.6.4.9 – pg. 966) PMC (5.2.4.9 – pg.	SI	

		caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	147)		
P307		Si prescrive un monitoraggio conoscitivo delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. Il numero dei piezometri, la loro ubicazione e le frequenze di monitoraggio sono indicate nel PMC	PIC (9.7 – pg. 967)		In corso.
P308		Il Gestore effettuerà il monitoraggio conoscitivo, con la frequenza prevista nel procedimento di SIN, delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. A seguito della conclusione del procedimento previsto per il SIN e comunque nel corso del primo anno di monitoraggio saranno individuati i piezometri ritenuti più significativi, ai soli fini dell'esercizio dello stabilimento e dell'attuazione del presente PMC	PMC (5 – pg. 114)		In corso. Il numero e l'identificazione dei piezometri devono essere definiti con l'autorità di controllo.
P309		Ove la certificazione ISO 14001:2004 dovesse decadere, il gestore deve darne immediata comunicazione all'AC	PIC (9.8 – pg. 967)		In corso al verificarsi dell'evento.
P310		Qualora la suddetta certificazione decada, passati 5 anni dalla data della presente autorizzazione, il gestore informa immediatamente l'AC e	PIC (9.8 – pg. 967)		In corso al verificarsi dell'evento.

		provvede a presentare domanda di rinnovo dell'AIA			
P311		Il manuale di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) diventa parte integrante della presente AIA	PIC (9.8 – pg. 967)	SI	
P312		Il Gestore registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.5 dello 04.01.2012 (fermata depolverazione sfornamento coke), DIR.43 del 12.03.2012 (fermata sistema captazione e depolverazione LVC/1) e DIR.95 del 14.06.2012 (stima emissioni diffuse LVC/1).
P313		Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	
P314		Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.35 del 28.02.2012 (incendio trasformatore) anticipata via fax il 28.02.2012 e DIR.48 del 16.03.2012 (avaria valvola di regolazione pressione) anticipata via fax il 16.03.2012 e DIR.141 del 30.08.2012 (incendio reparto produzione lamiera 2).
P315		In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi nota alla prescrizione P314.

		Competente e all'Ente di Controllo.			
P316		Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P317		Il Gestore deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P318		Il Gestore deve comunicare ad ISPRA e ad ARPA Puglia, con almeno 15 giorni di preavviso, l'indicazione delle date in cui prevede di effettuare i campionamenti e le analisi previsti nel presente PMC. Tali comunicazioni deve essere anticipata via fax o e-mail	PMC (1– pg. 9)	SI	Vedasi sezione “Documenti emessi dal Gestore”.
P319		Si fa presente che gli IPA per cui si prescrive il monitoraggio sono quelli indicati dalla normativa vigente nazionale D.Lgs. 152/06 (ai fini della verifica di conformità al valore limite di emissione) più eventuali altri IPA che verranno indicati dall'ente di controllo	PMC (3.1– pg. 14)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: <i>“Per gli aspetti generali, con la censura sub lett. i) del ricorso, l’Ilva contesta la possibilità che il Piano di Monitoraggio e controllo possa richiedere l’estensione degli IPA da monitorare, oltre quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06, come illustrato nelle note depositate con la produzione documentale del 26/04/2012 (doc. n. 49, pag. 6). La censura si palesa fondata. La divergenza è sostanziale e pone un obbligo sensibilmente</i>

					<i>difforme, in quanto – ancorché il parere istruttorio contenga una clausola di salvaguardia (“salvo diversamente specificato nell’AIA”) – il suo contenuto non può essere riempito senza alcuna specificazione da parte dell’AIA, ad opera dell’ente di controllo.”</i>
P320	31/12/12	Installazione di idonei misuratori di portata sulle linee di spurgo degli impianti di trattamento reflui e installazione di misuratori di T° e pH	PMC (4.1 – pg. 110) (9.4 – pg. 165)		In corso.
P321	31/12/13	Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005	PMC (7.1 – pg. 149) (8.1 – pg. 161)		In corso.
P322	31/12/13	Le procedure di assicurazione di qualità delle misure, in accordo allo standard UNI EN 14181:2005, includono le fasi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • selezione degli strumenti (QAL1); • calibrazione e validazione delle misure (QAL2); • test di verifica annuale (AST) che non sostituisce o abroga la verifica dell’indice di accuratezza relativo (IAR) prevista dal D.Lgs. 152/06 (cfr § 4.4 allegato VI alla parte V); • verifica ordinaria dell’assicurazione di qualità (QAL3) dovranno essere specificate e dettagliate in un manuale/report da inviare all’Ente di Controllo per verifica e approvazione	PMC (8.1 – pg. 161)		In corso.
P323	31/12/13	Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di un	PMC (8.1 – pg. 161)		In corso. Per SME esistenti a valle dell’adeguamento previsto entro il 31/12/2012. Per i nuovi SME a valle dell’adeguamento previsto entro il 31/12/2013.

		rappresentante dell'Autorità di controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell'impianto deve essere realizzata sotto la responsabilità del Gestore			
P324	31/12/13	Per quanto riguarda temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili, le misure debbono essere realizzate con una strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella Tabella 117 del PMC (riportata a pg. 150 dello stesso)	PMC (7.1 – pg. 149)		In corso.
P325	Annuale	Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo, dovrà essere eseguita una prova di verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto con strumenti di riferimento e/o calibrati contro strumenti di riferimento.	PMC (7.1 – pg. 150)		In corso. Per SME esistenti a valle dell'adeguamento previsto entro il 31/12/2012. Per i nuovi SME a valle dell'adeguamento previsto entro il 31/12/2013.
P326	31/12/13	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento, la strumentazione per la misura continua dei valori istantanei delle emissioni ai camini deve essere con fondo scala tarato pari al 250% del valore limite con tempo di mediazione inferiore	PMC (7.1 – pg. 150)		In corso. Per SME esistente termine previsto per il 31/12/2012. Per i nuovi SME 31/12/2013.
P327		Il Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validità presso l'impianto, a concentrazioni paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni primari	PMC (7.1 – pg. 150)	SI	

P328		<p>Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, si prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; • dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare all'Ente di Controllo l'evento; • dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale; • per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale. 	PMC (7.1 – pg. 150)	SI	
P329	23/08/12	Tutta la strumentazione deve essere	PMC	SI	

		mantenuta in accordo alla prescrizioni del costruttore e deve essere tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento	(8.1 – pg. 150)		
P330	23/08/12	Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell'Autorità Competente e dell'Ente di Controllo.	PMC (7.1 – pg. 150)	SI	
P331		I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 14181:2005 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura	PMC (7.1 – pg. 151)		In corso. Per SME esistenti a valle dell'adeguamento previsto entro il 31/12/2012. Per i nuovi SME a valle dell'adeguamento previsto entro il 31/12/2013.
P332		La tempistica delle prove di verifica annuale dello SME, ai sensi della suddetta norma, deve essere comunicata a ISPRA e ad ARPA Puglia con almeno 30 giorni di preavviso, con anticipo della comunicazione via fax o e-mail	PMC (7.1 – pg. 151)	SI	Al verificarsi dell'evento.
P333		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono essere riportati in condizioni normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressione 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di Vapore acqueo (se necessario), salvo per l'impianto di agglomerazione, per cui il D.Lgs.	PMC (7.1 – pg. 151)	SI	

		152/06 prevede che i valori di emissione si riferiscano agli effluenti gassosi umidi. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno specificati per i vari camini nel presente PMC			
P334		I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a Laboratori certificati e non è considerata valida l'autocertificazione del Gestore in merito alla certificazione del Laboratorio	PMC (7.2 – pg. 151)	SI	
P335		Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere preferibilmente svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse	PMC (8 – pg. 161)	SI	
P336		All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008	PMC (8 – pg. 161)	SI	
P337		Il laboratorio deve effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che devono essere raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti	PMC (8.2 – pg. 161)	SI	
P338		Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione	PMC (8.2 – pg. 161)	SI	

P339		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte	PMC (8.2 – pg. 162)	SI	
P340		Deve essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura, ecc.) e la firma del tecnico che ha effettuato il campionamento	PMC (8.2 – pg. 162)	SI	
P341		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che ha l'obbligo di registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio; tale registro deve essere debitamente firmato dal medesimo tecnico di analisi	PMC (8.2 – pg. 162)	SI	
P342		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	

		codificate dal laboratorio in procedure operative scritte (acque di scarico)			
P343		Deve essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo del tecnico che ha effettuato il campionamento (acque di scarico)	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	
P344		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che deve registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio. Il tecnico deve indicare il proprio nominativo sul registro di laboratorio (acque di scarico)	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	
P345		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal gestore per un periodo non inferiore a dieci anni, in modo da assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni (acque di scarico)	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	
P346		La strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica fiscale deve essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente PMC e deve essere sottoposta a verifica da parte dell'Ente di Controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano	PMC (8.4 – pg. 162)		In corso. Necessitano approfondimenti con ISPRA.
P347	31/08/12	Il Gestore deve conservare un rapporto	PMC	SI	

	Per strumenti installati	informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto deve contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma del tecnico che ha effettuato il lavoro	(8.4 – pg. 162)		
P348	31/08/12	Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia	PMC (8.4 – pg. 162)	SI	
P349		Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, deve essere data comunicazione preventiva all'Ente di Controllo. La notifica deve essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Deve inoltre essere prodotta la copia del nuovo PI&D (schema di strumentazione e processo), con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee	PMC (8.4 – pg. 162)		In corso al verificarsi della necessità.
P350	23/08/12	Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i	PMC (8.5 – pg.		

		controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione	163)		
P351		Eventuali malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale devono essere comunicati immediatamente all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo	PMC (8.5 – pg. 163)		In corso al verificarsi dell'evento.
P352		I risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere inseriti in un Rapporto periodico annuale i cui contenuti minimi sono di seguito illustrati (par. 9.4, pgg. 165 ÷168 del PMC). Si precisa che resta comunque a carico del Gestore l'obbligo di archiviazione dei dati e di comunicazione come previsto dalla normativa vigente	PMC (9 – pg. 164)	SI	
P353		La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione e per quanto non prescritto, comunque secondo il rispetto della normativa vigente in materia.	PMC (9.1 – pg. 164)	SI	
P354		In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati devono essere inseriti nel rapporto periodico.	PMC (9.1 – pg. 164)	SI	
P355		In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa	PMC (9.2 – pg.	SI	

		compromettere la realizzazione del report periodico, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione preventiva all'Ente di Controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati	164)		
P356		In caso di non conformità (superamento dei VLE stabiliti nell'Autorizzazione, non conformità a prescrizioni tecniche ed operative, malfunzionamenti prolungati del sistema di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera, malfunzionamenti dei sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera che possono dare origine a valori anomali), il Gestore deve predisporre, entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, un'informativa dettagliata all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo, con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Alla conclusione dell'evento il Gestore deve dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo. I suddetti dati ed informazioni relativi agli eventi di non conformità devono essere inseriti nel rapporto periodico	PMC (9.3 – pg. 164)	SI	

P357		In caso di non conformità dell'impianto che possano comunque determinare rischi ambientali o sanitari tali da far ipotizzare la necessità di misure immediate di salvaguardia, il gestore è tenuto ad informare anche gli enti locali secondo le specifiche competenze	PMC (9.3 – pg. 164)	SI	
P358	30 aprile di ogni anno	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono riportati nel seguito del paragrafo 9.4 del PMC	PMC (9.4 – pgg. da 165 a 168)164)		Prima trasmissione al 30/04/2013.
P359		Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati	PMC (9.5 – pg. 168)	SI	
P360		I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo	PMC (9.5 – pg. 168)	SI	
P361		Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico e cartaceo. Il formato dei rapporti deve	PMC (9.5 – pg. 168)	SI	

		essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per le parti testo e “Open Office – Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti anche su supporto informatico per la loro archiviazione			
P362	30/04/13	L’AIA richiede che il Gestore, in concomitanza della trasmissione della prima Comunicazione sull’esito del PMC, provveda a trasmettere anche un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.	PMC (9.5 – pg. 168)		In corso. Termine previsto, con dati 2012, al 30/04/2013 (prima trasmissione significativa di dati riferibili al PMC).

8. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/08/2011	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06	T4	Ns. prot. DIR/79 - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06 e art. 9, comma 1 del Decreto AIA
22/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/117 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di dicembre 2011 per gli impianti specificati nell'allegato
25/11/2011	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass.Ecologia, Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente, Comune di Taranto, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL TA/1	Comunicazione data prevista di messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico		Ns. prot. ECO/113 – comunicazione ai sensi della Determinazione DIR n. 419 del 19/06/2006 – DPR 203/88 – ex art. 15
28/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/119 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di dicembre 2011
29/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attuazione PMC		Ns. prot. DIR/120 – Applicazione del principio di gerarchia delle fonti e segnalazione incongruenze tra PIC e PMC
22/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR/132 - fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 23/01/2012
29/12/2011	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR134/11 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di novembre 2011 sugli scarichi idrici finali
29/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/135 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di gennaio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
04/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione programmata sistema di captazione e	P312	Ns. prot. DIR/5 – comunicazione fermata sistema depolverazione ed indicazione misure di carattere gestionale atte a non determinare un aumento significativo

		depolverazione allo sfornamento coke delle batterie 9 - 10		delle emissioni diffuse durante la fase di sfornamento coke
09/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/07 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di gennaio 2012
16/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR 11/12 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di febbraio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
25/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione di sospensione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR 15 – comunicazione sulla sospensione della fermata dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria dal 23/01/2012 a causa dello sciopero degli autotrasportatori
27/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR17 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di dicembre 2011 sugli scarichi idrici finali
31/01/2012	Ministero Ambiente	Tariffa controlli AIA 2012	P13	Ns. prot. DIR/20 – trasmissione quietanza del versamento della tariffa controlli relativa all'anno 2012
06/02/2012	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass. Ecologia	Tavolo tecnico per campionamento a lungo termine PCDD/F	P27	Ns. prot. DIR/23 – richiesta definizione attività del Tavolo Tecnico sulla base di quanto previsto dall'Addendum al Protocollo
09/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/24 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di febbraio 2012
13/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/27 – comunicazione rilievi 1^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
14/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/28 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di marzo 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
23/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Piano di attuazione PMC	T2	Ns. prot. DIR/33 – trasmissione Piano di attuazione PMC ai sensi dell'art. 4 del Decreto DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011
24/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in	P318	Ns. prot. DIR/34 – comunicazione controlli periodici emissioni in atmosfera sul camino E312 dell'impianto di

		atmosfera		agglomerazione AGL/2
28/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Segnalazione incidente	P8, P314, P315	Ns. prot. DIR/35 – comunicazione incendio trasformatore sottostazione 220/66 Kv (SSR – TUB)
29/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR/36 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di gennaio 2012 sugli scarichi idrici finali
02/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Analisi PCDD/F		Ns. prot. DIR/39 – analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni 28-29.02.2012 e 01.03.2012 che saranno effettuate il 19.03.2012 presso Eco Research di Bolzano
02/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/40 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012
12/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione straordinaria impianto di captazione e depolverazione linea vagliatura coke n° 1	P312	Ns. prot. DIR/43 – comunicazione fermata sistema di captazione e depolverazione della linea vagliatura coke n° 1 (E431) per manutenzione straordinaria che riguarderanno principalmente il rinnovamento completo del filtro di depolverazione
13/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/45 – comunicazione preventiva controlli trimestrali acque da pozzi di emungimento
15/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/46 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di aprile 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/47 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012 – Variazione programma di campionamento.
16/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione disservizio	P8, P314, P315	Ns. prot. DIR/48 – comunicazione avaria valvola di regolazione pressione bariletto BAT/7 e conseguente accensione torce e combustione gas su alcuni cappellotti
21/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/51 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di aprile 2012
29/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Georeferenziazione scarichi idrici	P5	Ns. prot. DIR/52 – trasmissione georeferenziazione punti di campionamento scarichi idrici finali e parziali
10/04/2012	Ministero Ambiente	AIA – versamenti tariffe	P2	Ns. prot. DIR/61 – comunicazione avvenuto versamento

		istruttorie		tariffa per esame documenti tecnici trasmessi con la nota ILVA prot. DIR 33 del 23/02/2012
13/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/62 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di maggio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/63 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di maggio 2012
24/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/64 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/04/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	T12, T13, T14, P84	Ns. prot. DIR/67 – trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T40 – 41 – 42 (torce) e P110 (contatori e registratori portate fonti di approvvigionamento idrico) del Piano di attuazione PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
04/05/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	P18	Ns. prot. DIR/71 – trasmissione elaborato tecnico (pianificazione e cronoprogramma) di cui al riferimento P22 (caratterizzazione per rilevare eventuali emissioni di PCDD/F) del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
15/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/77 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di giugno 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/05/2012	Ministero Ambiente, Presidente Commis. IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	P27	Ns. prot. DIR/78 – trasmissione studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino 312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 , di cui al riferimento P37 del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
18/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR/79 – fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 21/06/2012
23/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/81 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di giugno 2012
13/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	T16	Ns. prot. DIR/92 - trasmissione allegato tecnico sulla progettazione ed effettuazione della caratterizzazione delle

				emissioni convogliate in atmosfera delle cokerie finalizzata all'individuazione delle SOV di cui al riferimento T54 del DAP – Piano di attuazione del PMC presentato con nota Dir. 33 del 23/02/2012
14/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione su LVC/1	P312	Ns. prot. DIR/95 – comunicazione avvio sistema di captazione e depolverazione LVC/1 in data 23.04.2012 e stima emissioni diffuse polveri nel periodo di fermata
14/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/96 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2012
15/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/93 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di luglio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
22/06/2012	Ministero Ambiente, Commissione istruttoria IPPC-AIA c/o ISPRA	Aia – Comunicazioni modifiche non sostanziali	P11	Ns. prot. DIR/100 – Istanza di modifica non sostanziale all'AIA
28/06/2012	Presidente commissione IPPC	Campionamento a lungo termine PCDD/F	P27	Ns. prot. DIR/101 – Nomina membri ILVA comitato tecnico
29/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/102 – comunicazione rilievi 2^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
29/06/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico		Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 30_06_2012)
02/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/103 – variazione programmazione DIR/96
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione variazione Gestore		Ns. prot. DIR/109
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA - Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC		Ns. prot. DIR/110 – Adozione misure di prevenzione e D.P.I. in risposta alla comunicazione ricevuta da ISPRA prot. 25852 del 09/07/2012 sull'Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di LUGLIO 2012 per gli impianti specificati	P318	Ns. prot. DIR/111

		nell'allegato		
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/112 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Agosto 2012
24/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Controllo ordinario Stabilimento ILVA SpA - Verbali di attività 17-18-19 luglio 2012		Ns. prot. DIR/117 – Riscontro ad alcune osservazioni formulate dal GI e contenute nei verbali di attività dei suddetti giorni
25/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – Attività di analisi PCDD/F		Ns. prot. DIR/119 - Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni comunicati con nota DIR.102 che saranno effettuate a partire dal 07.08.2012 presso Eco Research di Bolzano
10/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti		Ns. Prot. DIR/126 - Trasmissione documentazione richiesta oggetto di proroga nel procedimento di riesame AIA (Confronto BAT Conclusions - ILVA Taranto)
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di SETTEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	P318	Ns. prot. DIR/127 – Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di settembre 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/128 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2012
23/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	Trasmissione documentazione	T7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, P18-74-81	Ns. prot. DIR/131 - Trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T7 (efficienza elettrofiltri MEEP), T8 (transitori), T9-10-15 e P74 (videomonitoraggio emissioni), T11 (studio riduzione emissioni diffuse), T12-13-14 (torce), T16 (SOV da cokeria), P18 (PCDD/F da altre sezioni) e P81 (protocollo ILVA-Taranto Energia per scambi idrici)
23/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Risposta a richiesta di integrazioni	T5	Ns. prot. DIR/133 - Risposta alla comunicazione prot. DVA-2012-0017812 del 23/07/2012 del MATTM relativamente alla prescrizione T5 del DAP del 29/06/2012 circa la valutazione ed il monitoraggio delle emissioni

				visibili fuggitive dell'impianto di cokeria
29/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emungimento pozzi	P318	Ns. prot. DIR/139 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	AIA DVA-DEC-2011-0000450		Ns. prot. DIR/141 - incendio reparto produzione lamiera 2
30/08/2012	Provincia Taranto, MATTM, Presidente Commissione IPPC, ISPRA, Regione Puglia	Garanzie finanziarie - Attività di gestione rifiuti - Provvedimento di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. DIR/144 - Richiesta di riesame punti relativi alle attività di gestione rifiuti ricomprese nel provvedimento di AIA
03/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area ghisa		Ns. prot. DIR/150 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area parchi e acciaieria		Ns. prot. DIR/153 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Trasmissione relazione tecnica di cui alla Cabina di Regia del Tavolo Tecnico del 06/08/2012 presso la Regione Puglia		Ns. prot. DIR/155 - Trasmissione relazione tecnica inoltrata agli interessati con nota DIR.146 del 31-08-2012 in riferimento agli adempimenti previsti nel capitolo 5 del "Piano contenente le prime misure per il risamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)"
05/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012		Ns. prot. DIR/157 - Trasmissione documentazione di cui ai punti 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 28, 29, 30 e 33
13/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/164 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2012
14/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di OTTOBRE 2012 per gli	P318	Ns. prot. DIR/165

		impianti specificati nell'allegato		
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012		Ns. prot. DIR/166 – Trasmissione materiale di chiarimento richiesto da fornire entro il 30 settembre 2012
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012		Ns. prot. DIR/167 – Trasmissione documentazione di cui ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenente zolfo per la produzione di acido solforico		Ns. prot. DIR/168 – Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi CER 060603 non sono più esercite. L'ultima operazione R5 è stata effettuata in data 30/10/2011
21/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), ISPRA, Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Trasmissione integrazioni richieste con documento Prot. DVA-2012-0017814 del 23/07/2012		Ns. prot. DIR/170 – Trasmissione integrazioni procedimento ID 90/382 (Rif. ILVA T257, T259, T260, P261, P274, T277) inerente le modalità di gestione delle traversine ferroviarie e dei pneumatici
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Utilizzo come materia prima di pet-coke e di catrame di cokeria, par. 9.10.1 DVA - DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/173 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/174 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3
25/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Politica Ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto		Ns. prot. DIR/175 – Allegati alla comunicazione: crono-programma interventi e flussi di massa polveri BAT Conclusions
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA		Ns. prot. DIR/176 – In seguito alla nota DIR. 174/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, sarà di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno

		Stabilimento ILVA SpA di Taranto		
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/177 – In seguito alla nota DIR. 176/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno, corrisponde ad una capacità produttiva totale di acciaio pari a 11,5 milioni di tonnellate di acciaio/anno
27/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Chiarimenti in merito a materie prime, sottoprodotti e rifiuti - AIA DVA_DEC-2011 - 0000450 del 04/08/2011 - Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/178 – Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto: Attestazione nozione art. 184-bis D.Lgs. N°152/2006 e s.m.i., Allegato 1 e Allegato 2
28/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012		Ns. prot. DIR/179 – Trasmissione documentazione relativa ai punti 26, 31 e 32 della richiesta n. 968 e punto 2 della richiesta n. 1010
01/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3		Ns. prot. DIR/180 – Chiarimenti in merito al punto 1 dell'Allegato B del verbale della riunione del GdL per il riesame del 25-27/09/2012
02/10/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione rilievi 3 [^] campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di Agglomerazione AGL/2	P318	Ns prot. DIR/183
04/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - Aggiornamento cronoprogramma generale interventi AIA - Stabilimento ILVA SpA DI Taranto		Ns. prot.DIR/187 - Trasmissione revisione cronoprogramma generale interventi AIA con modifiche di cui agli ID.17 e 94
05/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 -		Ns. prot.DIR/189 - Potenzialità degli impianti

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/08/2011	ILVA e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, ISPRA	Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011 di AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.P.A. sito nel Comune di Taranto		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0020197
04/10/2011	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		ISPRA prot. 0032708 – convocazione incontro con il Gestore del 13/10/2011
13/10/2011	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
24/10/2011	ILVA (invio per email)	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – seconda emanazione		ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011
16/12/2011	ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione comunicazione del Gestore in merito alla messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 – 0031434, a seguito nota ILVA prot. ECO/113 del 25/11/2011
19/12/2011	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: ISPRA e Regione Piemonte (capofila in materia ambientale)	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle AIA rilasciate - chiarimenti		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0031502
22/12/2011	ILVA e p.c.: Ministero Ambiente, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		ISPRA prot. 0043115 di riscontro alla nota ILVA prot. DIR/120 del 29/11/2011 “Applicazione del principio di gerarchia delle fonti”
13/01/2012	Gestori impianti in possesso di	Programmazione controlli di		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 - 0000874

	AIA statale e p.c.: ISPRA	competenza statale anno 2012		
09/03/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA, ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia	Avvio procedimento di riesame del provvedimento AIA 450 del 4 agosto 2011		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006072- comunicazione apertura del procedimento di riesame dell'AIA rilasciata, nei termini di quanto richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell'art.29-octies, comma 4 D.Lgs. 152/06
09/03/2012	Presidente Commis. IPPC e p.c.: ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0006075 – comunicazione trasferimento funzioni Tavolo Tecnico campionamento a lungo termine PCDD/F alla Commissione IPPC
15/03/2012	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
15/03/2012	Regione Puglia e p.c.: ILVA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Procura di Taranto, ASL/TA, ARPA Puglia, Direzione Generale Qualità della Vita	AIA Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006511- procedimento di parziale riesame
15/03/2012	ILVA, ISPRA, Presidente Commis. IPPC e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali,	Avvio procedimento di complessivo riesame del provvedimento AIA 450 del 04/08/2011		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006610-con Decreto DVA-DEC-2012-0000054 del 15 marzo 2012 è stato disposto l'avvio del procedimento di complessivo riesame dell'AIA

	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ARPA Puglia, Direzione Generale tutela territorio e risorse idriche			
20/03/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000127 – convocazione del Tavolo Tecnico del 28/03/2012
28/03/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 28-03-2012
28/03/2012	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: Ministero Ambiente ed ARPA regionali	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – terza emanazione		ISPRA prot. 0013053
28/03/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Versamento tariffe		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0007537 richiesta versamento tariffa istruttoria per esame documentazione trasmessa con nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012
30/03/2012	Copia ai presenti della riunione del 28-03-2012	Protocollo tecnico operativo per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 dello stabilimento Ilva di Taranto		ISPRA – e-mail di trasmissione del 30-03-2012
05/04/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	AIA-riesame provvedimento		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0008369-richiesta documentazione integrativa per riesame provvedimento
23/04/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Versamento tariffe		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0009737 – richiesta verifica congruità tariffe versate a fronte della richiesta del 28/03/2012 e verifica sul merito tecnico della documentazione trasmessa da ILVA con nota prot. DIR/33 del 28/02/2012
25/05/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000446 – convocazione del Tavolo Tecnico del 06/06/2012

	p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA			
06/06/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 06-06-2012
11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Torce e contatori)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14064 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Caratterizzazione per la rilevazione di eventuali emissioni di PCDD/F)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14066 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
22/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione elaborato tecnico sulla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata alla identificazione delle SOV in cokeria		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15150 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
26/06/2012	ILVA, ISS, ISPRA, ARPA PUGLIA	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2012-000629 – Richiesta nomina Membri Comitato Tecnico
02/07/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Studio fattibilità campionamento a lungo termine emissioni di PCDD/F dal camino E312)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15906 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
03/07/2012	Presidente Commissione IPPC, ISPRA e ILVA	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0015999 - Proroga di 30 gg. dalla ricezione della presente
09/07/2012	Gestori impianti AIA statale e p.c.: Presidente Commissione IPPC, ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-16367 - Richiesta trasmissione di versamento in originale
09/07/2012	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	Avvio attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione - Verifica di		ISPRA prot. 25852 - Attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione per la verifica del PMC nei giorni 17, 18 e 19 luglio. L'intero controllo ordinario

		monitoraggio e controllo prevista nel PMC		proseguirà e sarà completato nel mese di novembre 2012
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/338)	T5 (ex T31)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17812 – Richiesta integrazione per valutazione e monitoraggio emissioni visibili cokeria
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/382 e ID 90/355)	T37, T39, T40, P221, P224, P234, T41, P18 (ex T257, T259, T59, T260, P261, P264, P274, T277, P22)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17814 – Richiesta integrazione per modalità di gestione traversine ferroviarie e pneumatici fuori uso, oltre che per la caratterizzazione eventuali emissioni di PCDD/F
25/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/356)	T12, T13, T14 (ex T40, T41, T42)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17992 – Richiesta integrazione per prescrizioni inerenti le torce di stabilimento
25/07/2012	ILVA: direzione.taranto, ecologiailva.taranto	Tariffa AIA		aia@pec.minambiente.it - Nuovo capitolato di entrata per effettuare i versamenti per nuove domande AIA, ottemperanze prescrizioni, modifiche sostanziali e non, rinnovi, riesami, controlli e conguagli tariffa
26/07/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente	Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore per il giorno 1 agosto 2012 ore 11		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-000833 - Primo riesame sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012 (illegittimità PMC assunto in A.I.A.)
01/08/2012	Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Tariffa AIA - Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0018582 - Istituzione di nuovo capitolo di entrata denominato "Entrate derivanti dalle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza statale

				finalizzati al rilascio dell'A.I.A."
01/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM, Direzione e Direttore Valutazioni Ambientali	Domanda Riesame AIA - Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000886 - Convocazione per il giorno 19 settembre per: -) disamina sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012; -) Bat Conclusions
21/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM	Convocazione Gruppo Istruttore- Dal 27 al 30 agosto 2012 presso la sede della Prefettura di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000923 - Allegato programma delle attività dal 27 al 30 agosto 2012 presso Uffici Prefettura di Taranto e uffici stabilimento ILVA
24/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000925 - Convocazione dal 27 al 30 agosto 2012 presso Prefettura Taranto
28/08/2012	ILVA SpA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per lo stabilimento siderurgico ILVA SpA sito nel comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0020757 - Diffida in seguito a controllo ordinario presso impianto di agglomerazione nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2012
29/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000943 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
29/08/2012	Componenti Commissione, Referente Gruppo Istruttore, Dott. Lo Presti, ILVA SpA Stabilimento	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000944 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto

	Taranto	lavoro		
31/08/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano	Richiesta documenti attuazione interventi e cronoprogrammi e documentazione integrativa di supporto		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000968 - Formalizzazione richieste dettagliatamente riportate in allegato B del verbale di riunione
04/09/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano, Custodi giudiziari	Richiesta ulteriore documentazione		Ministero dell'Ambiente prot. 55 della Prefettura/Questura di Taranto - Con riferimento alla richiesta di documentazione già inviata con nota n. CIPPC-00-968 del 31/08/2012, si richiede di far pervenire ulteriore documentazione, come specificato in allegato
10/09/2012	Procuratore di Taranto Dott. Sebastio, Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001009 - Alla comunicazione viene allegato stralcio del verbale sottoscritto in data 6 settembre 2012
10/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Invito, rivolto al Gestore Ing. Valenzano, a voler confermare entro il 14 settembre p.v. le informazioni già trasmesse da ILVA con le note allegate alla comunicazione. E' inoltre allegata copia delle note pervenute da ILVA e acquisite nel corso della riunione del 5 settembre 2012 del Gruppo di lavoro. Si allega, ancora, una nuova ed esaustiva formulazione delle richieste già trasmesse ai Custodi giudiziari in data 4-9-2012. Si precisa che, trascorso il termine fissato senza esito, la Commissione AIA segnalerà l'accaduto all'Autorità competente.
19/09/2012	Custodi Giudiziari dello stabilimento, Ing. Labile	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale - riunione del 19 settembre 2012		Ministero dell'ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001082- Esame materiale fatto pervenire dall'Azienda in data 14 settembre 2012 e conferma disponibilità ai sopralluoghi da parte del GdL nelle restanti parti dell'area a caldo
25/09/2012	MATTM (DG valutazioni ambientali), ILVA, MATTM, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto, Ing. Valenzano, Presidente commissione IPPC	Garanzie finanziare attività di gestione rifiuti		Provincia di Taranto prot. PTA-2012-0081613-P-Riscontro alle note ILVA prot. DIR/162/12 del 11-09-2012 e DIR/144/12 del 30-08-2012

26/09/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ILVA Spa (direzione.taranto@rivagroup.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com)	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-23106 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata
28/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Direttore stabilimento siderurgico ILVA Spa	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1132 - Richiesta di trasmissione dei documenti richiesti dal GdL nelle riunioni del 25-27/9/2012 circa il cronoprogramma interventi per realizzazione copertura stoccaggi polverulenti e, nelle more, riallocazione degli stessi in conformità al paragrafo 5.1.6 del piano per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi; dati tecnici di alcuni impianti; aggiornamento cronoprogramma generale e scheda ID.94
12/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali, Associazioni	Convocazione riunione CdS per il riesame dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011 all'impianto siderurgico ILVA SpA sito nel Comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-24692 - Allegato alla convocazione il parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame di AIA presentata dalla Soc. ILVA Spa - Stabilimento di Taranto (ID 333)
18/10/2012	Custodi giudiziari, ILVA SpA Taranto, MATTM, ARPA Puglia Direzione Generale, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011: Presecuzione attività di controllo ordinario presso l'impianto Cokeria. Verifica di monitoraggio e controllo previsto dal PMC		ISPRA Prot. N. 0039225 - Prosecuzione attività di controllo ordinario nei giorni 7-9 novembre 2012
26/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode Aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali	Trasmissione del decreto prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26-10-2012 di Riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA SpA sito nel Comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0026030

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

10. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

11. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo